

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Compagnia: ITAS Mutua, che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

Franchigia: la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato;

Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;

Intermediario: agenzia di assicurazioni o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza.

Partita: insieme delle cose assicurate con una unica somma assicurata;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Premio/contributo: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;

Primo Rischio Assoluto (PRA): forma di garanzia per la quale il danno viene risarcito senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Scoperto: la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892 - 1893 e 1894 C.C.), così come la mancata comunicazione alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio stesso (art. 1898 C.C.), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.

Tuttavia nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato possa provare che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede, non decadrà dal diritto all'indennizzo totale o parziale. La Compagnia ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure alla Compagnia.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 6 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 8 - Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 9 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 10 - Frazionamento del premio

Sebbene il presente contratto, di durata annuale, preveda un frazionamento del premio diverso da quello annuale, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l'intero anno; pertanto, anche in caso di anticipata risoluzione del contratto nel corso dell'annualità, il Contraente è tenuto a corrispondere tutte le rate del premio stesso.

Il Contraente riconosce inoltre alla Compagnia il diritto di richiedere il pagamento anticipato delle suddette rate in caso di sinistro.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme di legge.

SEZIONE A) DANNI DIRETTI

Stampare sezione A) solo se presente almeno una garanzia R0

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computers.

Arredamento: mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti. Si intendono compresi in questa definizione anche gli oggetti personali dei dipendenti, esclusi gioielli, denaro e valori in genere.

Attrezzature: mobilio ed arredamento - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché, di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - apparecchiature elettroniche - serbatoi metallici e tubazioni.

Esplosivi: Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;

b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 06.05.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie di finitura, compresi fissi ed infissi, recinzioni, muri di cinta, e opere di fondazione o interrato ed esclusi impianti fotovoltaici e quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.

Incombustibilità: Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Infiammabili: Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

🕒 **Tipo A:**

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

🕒 **Tipo B:**

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C.

🕒 **Tipo C:**

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle Norme di cui al D.M. 17.12.1977 - Allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg. di infiammabili di tipo B o a 400 kg. di infiammabili di tipo C.

Macchinario: macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché, di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione attrezzature, arredamento, impianti fotovoltaici con potenza inferiore o uguale a 5 kwp e **apparecchiature elettroniche solo esclusivamente se non operante la sezione D) Elettronica.**

Merchi: materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi esplodenti.

Merchi speciali:

D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - cellulose (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo.

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotone sodi.

D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana almeno per l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg. di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg. di merci speciali di categoria D3.

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Scoppio: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Tetto - Copertura - Solai:

- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
- Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
- Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE A) DANNI DIRETTI

Art. A.1 - Rischio assicurato

La Compagnia si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati qualunque ne sia la causa, salvo quanto di seguito espressamente escluso o delimitato.

L'assicurazione è prestata per tutti i beni immobili e mobili, secondo la propria definizione, esistenti nelle ubicazioni indicate in polizza, ivi compresi, salvo diversa pattuizione, i beni di proprietà di terzi.

La Compagnia indennizza altresì

- i danni causati con colpa grave del Contraente/Assicurato;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità o non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso;
- le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione di rotture di impianti idrici, termici e di condizionamento che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi contenuto, **entro il limite indicato in Scheda di Polizza;**
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino idoneo scarico i residui del sinistro **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile, partita per partita, a termini di polizza, fermo quanto disposto dall'Articolo 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché fino all'ammontare dell'ulteriore somma assicurata alla relativa partita.**

Art. A.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di:

- 1. atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, serrata, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;**
- 1.a. atti di terrorismo intendendosi per tale un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di**

influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa;

- 1.b. atti di sabotaggio organizzato intendendosi per tale un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività;**
 - 2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
 - 3. terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento o smottamento del terreno, valanghe, slavine;**
 - 4. alluvioni, inondazioni, allagamento;**
 - 5. mareggiate e penetrazioni di acqua marina;**
- salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;**

b) dovuti a / causati da:

- 6. dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro amministratori;**
 - 7. furti, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, scippo, rapina, saccheggio, estorsione, frode, truffa, malversazione e loro tentativi;**
 - 8. assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondazioni, di pareti, di pavimenti, di solai, di tetti, crolli, collasso strutturale, cedimenti di terreno;**
 - 9. lavori di montaggio, collaudo, smontaggio, manutenzione, revisione di macchinario; lavori di costruzione, manutenzione, modifica, trasformazione di fabbricati, quali ad esempio lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento. Non sono in ogni caso esclusi i danni di incendio, esplosione, scoppio;**
 - 10. guasti meccanici di macchinario, attrezzature, arredamento; si precisa che devono intendersi in ogni caso esclusi i danni alle cose assicurate causati dalla rottura violenta di turbine, compressori, cilindri di motori, cilindri idraulici, volani, o altre parti di macchinario soggette a forza centrifuga, trasformatori e interruttori in olio;**
 - 11. errori di progettazione, di calcolo, e/o di realizzazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, a meno che non ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente esclusa;**
 - 12. errori di lavorazione e impiego di prodotti difettosi che influiscano direttamente od indirettamente sulla qualità, quantità, titolo delle merci in produzione; vizio di prodotto;**
 - 13. danni indiretti di qualunque natura;**
 - 14. deterioramento, logorio, usura, corrosione, ossidazione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, siccità, stillicidio, variazione di temperatura, fermentazione, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza e finitura delle merci; termiti, insetti, vermi, roditori;**
 - 15. materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;**
 - 16. interruzioni od alterazioni di processo che danneggino le merci in lavorazione a meno che non provocate da eventi non altrimenti esclusi;**
 - 17. sospensione o interruzione o anormale produzione o fornitura di energia, gas, acqua. Laddove ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;**
 - 18. eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, o fornitore delle cose assicurate;**
 - 19. ordinanze di autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;**
 - 20. inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo;**
 - 21. virus informatici di qualsiasi tipo; accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;**
 - 22. impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:**
- a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;**
 - b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;**
 - c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi**

perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio;

23. prodotti contenenti amianto, amianto.

Art. A.3 - Beni esclusi

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori e calcolatori elettronici, ma limitatamente ai sinistri di rottura, scondizionamento, anormale funzionamento, fenomeni elettrici di qualsiasi natura;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo;
- f) strade e pavimentazioni all'aperto;
- g) tubazioni e cavi interrati a meno che non siano contenuti e protetti da idonei manufatti;
- h) terreni, boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- i) merci:
 - 1. se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi,
 - 2. danneggiate per mancata e/o anormale refrigerazione, surgelazione, condizionamento, essiccazione e cottura, poste in atmosfera controllata e danneggiate da anomala variazione delle condizioni ambientali di conservazione;
- l) aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori;
- m) enti/beni in leasing se ed in quanto assicurati da altre polizze;
- n) linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti.

Art. A.4 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre :

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa e comunque per quelli di furto e rapina, da eventi sociopolitici o di quelli cui gli venga fatta esplicita richiesta da parte della Compagnia, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- d) conservare le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali del reato, fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate o asportate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. A.5 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le

decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. A.6 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;**
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo A.4;**
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo A.7;**
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.**

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Articolo A.5 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. A.7 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Macchinario, attrezzature e arredamento** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III. Merci** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- **per i fabbricati**, applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- **per macchinario, attrezzature, arredamento e merci** (punti II e III), deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. A.8 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. A.9 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

qualora la somma degli indennizzi calcolati secondo ogni contratto autonomamente considerato - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. A.10 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, **sempreché non sia stata fatta motivata opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'Articolo A.2 lettera b) punto 6. della Sezione A) Danni diretti.**

Art. A.11 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. A.12 - Servizio di emergenza in caso di sinistro

Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di richiedere, fermo quanto disposto dal precedente art. A4, in caso di sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio Danni Diretti per il quale l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000,00, l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro, in seguito all'accordo intercorso tra la Compagnia e Belfor Italia S.r.l., società specializzata nella gestione di servizi di emergenza in caso di sinistro.

Il servizio, i cui contenuti sono esplicitati nell'allegato di polizza "SERVIZIO PRONTO INTERVENTO BELFOR", è attivabile attraverso l'utilizzo del seguente numero verde:

800 820 189

attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

Il costo dell'intervento può essere a carico della Compagnia secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza; in ogni caso è facoltà del Contraente/Assicurato concordare direttamente con la Belfor Italia S.r.l. eventuali interventi.

La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Belfor Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa.

La presente condizione particolare non opera se il Contraente/Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte della Compagnia in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.

Art. A.13 – Particolari delimitazioni di garanzia

Ferme le esclusioni di cui agli Articoli A.2 e A.3, si conviene quanto segue:

1. Eventi atmosferici: relativamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da **uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, la Compagnia non risponde dei danni:**

a) **verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;**

b) **subiti da:**

- **gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne, tende, pannelli solari e consimili installazioni esterne;**
- **merci e/o enti posti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;**
- **fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche o costruzioni realizzate prevalentemente in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;**
- **serramenti ad eccezione dei portoni, vetrate, lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;**

- lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in Scheda di Polizza;
- in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quella indicata in Scheda di Polizza per ogni singola partita di polizza interessata dal sinistro; in ogni caso la Compagnia non sarà tenuta a pagare, complessivamente per tutte le partite assicurate, somma superiore a quella indicata nella Scheda di Polizza per ogni evento ed annualità assicurativa.

Ai fini delle presente clausola, gli importi relativi alle somme assicurate ed ai limiti d'indennizzo

devono intendersi riferiti alla totalità delle somme complessivamente assicurate con partita propria ed in effetti riferibili alla garanzia prestata, con esclusione a titolo esemplificativo di Ricorso Terzi e/o Locatari, Rischio Locativo ove tali garanzie risultino prestate in polizza.

Nel caso di sinistro che interessasse partite operanti in modo complessivo per più ubicazioni (es. merci, macchinari), i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie verranno applicati al valore di tali beni effettivamente esistenti nell'ubicazione interessata dal sinistro. Rimane fermo il disposto dell'art. 1907 relativamente alla totalità delle somme complessivamente assicurate con partita propria ed in effetti riferibili alla garanzia prestata così come indicate nella Scheda di Polizza.

Limitatamente alle sole merci, che si trovano all'aperto esclusivamente per le operazioni di carico/scarico, la garanzia si intende operante fino alla concorrenza di € 25.000,00.

2. Sovraccarico neve: relativamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, anche di fabbricati aperti su più lati e su tettoie, compresi quelli al loro contenuto, **purché conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti direttamente provocato dal peso della neve, la Compagnia non risponde dei danni causati:**

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- ai fabbricati, anche se aperti da più lati ed alle tettoie, se non conformi alle norme di legge e/o alle disposizioni locali e/o ad ogni altro adempimento richiesto dalle autorità competenti, relativi al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi di neve in vigore al momento della costruzione e/o ristrutturazione del fabbricato assicurato o di singole porzioni di esso e, in tal caso, al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici alle tensostrutture, alle tendostrutture e simili, alle baracche o costruzioni realizzate prevalentemente in legno o plastica ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, manufatti in plastica, insegne, antenne, pannelli solari, tende e consimili installazioni esterne, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve";
- di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, compresi quelli al contenuto, se non conseguenti a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti direttamente provocato dal peso della neve.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dell'importo indicato in Scheda di Polizza;
- in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quella indicata in Scheda di Polizza per ogni singola partita di polizza interessata dal sinistro; in ogni caso la Compagnia non sarà tenuta a pagare, complessivamente per tutte le partite assicurate, somma superiore a quella indicata nella Scheda di Polizza per ogni evento ed annualità assicurativa.

Ai fini delle presente clausola, gli importi relativi alle somme assicurate ed ai limiti d'indennizzo devono intendersi riferiti alla totalità delle somme complessivamente assicurate con partita propria ed in effetti riferibili alla garanzia prestata, con esclusione a titolo esemplificativo di Ricorso Terzi e/o Locatari, Rischio Locativo ove tali garanzie risultino prestate in polizza.

Nel caso di sinistro che interessasse partite operanti in modo complessivo per più ubicazioni (es. merci, macchinari), i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie verranno applicati al valore di tali beni effettivamente esistenti nell'ubicazione interessata dal sinistro. Rimane fermo il disposto dell'art. 1907 relativamente alla totalità delle somme complessivamente assicurate con partita propria ed in effetti riferibili alla garanzia prestata così come indicate nella Scheda di Polizza.

3. Gelo: relativamente ai danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo, la Compagnia risponde esclusivamente dei danni dovuti alla rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici, **purché non conseguente ad una interruzione di attività superiore alle 96 ore antecedentemente al sinistro.**

Agli effetti della presente garanzia:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in Scheda di Polizza;**
- **in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in Scheda di Polizza.**

4. Fenomeno elettrico: relativamente ai danni materiali e diretti di fenomeno elettrico al macchinario, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, **la Compagnia non risponde dei danni :**

- **per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;**
- **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;**
- **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;**
- **di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;**
- **alle apparecchiature elettroniche, salvo quanto in appresso indicato.**

Si precisa che:

- **laddove sia operante la Sezione D) Elettronica del presente contratto, resteranno esclusi dalla presente garanzia i danni alle apparecchiature elettroniche.**
- **laddove sia operante la Sezione E) Guasti alle Macchine, la garanzia Fenomeno elettrico sarà operante per i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico al macchinario per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici occasionati esclusivamente da cause esterne al macchinario stesso.**

Agli effetti della presente garanzia:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in Scheda di Polizza;**
- **in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in Scheda di Polizza.**

5. Danni ad apparecchiature elettroniche: relativamente ai danni materiali e diretti di fenomeno elettrico alle apparecchiature elettroniche per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati **la Compagnia non risponde dei danni:**

- **per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate;**
- **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;**
- **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;**
- **di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;**
- **attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;**
- **ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;**

- **i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:**
 1. **controlli di funzionalità;**
 2. **manutenzione preventiva;**
 3. **eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;**
 4. **eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.**

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

Nel caso in cui, al momento del sinistro, non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto del 25% del danno fermo il minimo previsto nella scheda di polizza.

Sono compresi i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati distrutti, o danneggiati nonché quelli per la ricostruzione dei Dati contenuti nei supporti stessi (assicurati dall'ultima copia di sicurezza):

1. **Tali costi s'intendono garantiti sino al 5% del limite stabilito in Scheda di polizza per i danni alle apparecchiature elettroniche.**
2. **Non sono in ogni caso indennizzabili i costi per la ricostruzione dei Dati perduti o alterati per errata registrazione, cancellazione per errore e cestinatura per svista.**

Si precisa che:

- **laddove sia operante la Sezione D) Elettronica del presente contratto, resteranno esclusi dalla presente garanzia i danni alle apparecchiature elettroniche.**

- **laddove sia operante la Sezione E) Guasti alle Macchine, la garanzia Fenomeno elettrico sarà operante per i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico al macchinario per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici ocasionati esclusivamente da cause esterne al macchinario stesso.**

Agli effetti della presente garanzia:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in Scheda di Polizza;**
- **in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma superiore a quella indicata nella Scheda di polizza.**

6. Eventi sociopolitici: con riferimento ai danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi:**

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in Scheda di Polizza;**
- **in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata in Scheda di Polizza.**

Inoltre la presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Compagnia non risponde dei danni anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

7.- Danni materiali consequenziali: Si precisa e conviene espressamente che, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione, si verifichi una successione di eventi che provochi danni materiali o perdite o deterioramenti in genere agli enti assicurati, tali danni saranno oggetto di indennizzo, **entro i limiti previsti in polizza per le singole garanzie coinvolte.**

8. Cristalli ed insegne: relativamente ai danni materiali e diretti per la rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro anche stampato, insegne luminose collocate sia all'esterno che all'interno dei locali, dovuta a cause accidentali o a seguito di scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, **sono esclusi i danni:**

a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre e sulle insegne od ai relativi supporti, sostegni o cornici;

- b) derivanti da vizio di costruzione o da difettosa installazione;
- c) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
- d) subiti da lucernari, pannelli solari e lastre orizzontali;
- e) subiti dalle lampade nonché dalle insegne a seguito di surriscaldamento o di cortocircuito;

Le rigature, segnature, screpolature, scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

Art. A.14 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila/00).**

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 (un milione/00) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. A.15 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (con limite del quadruplo)

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, gli impianti, l'attrezzatura e l'arredamento il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. agli effetti Articolo A.8 delle Norme che regolano l'assicurazione Danni Diretti, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più Assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al quadruplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli Articoli, rispettivamente, A.7 n. I) ed A.7 n. II) delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Diretti;
5. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi – per i fabbricati – ed entro dodici mesi – per i macchinari - dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti o attrezzatura o arredamento in stato di attività;

7. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art. A.16 - Parziale deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga dell'Articolo A.8 delle Norme che regolano l'assicurazione Danni Diretti, si conviene fra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Articolo A.8 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. In ogni caso, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Art A.17 – Indennizzo a PRA per sinistri fino a € 50.000

Il caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito uno o più partite soggette all'applicazione dell'articolo A.8 Assicurazione Parziale, qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'articolo A.7 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a € 50.000,00, la Compagnia indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione dell'articolo A.6 Assicurazione Parziale.

Art. A.18 – DIC / DIL su beni in Leasing

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere macchinari, attrezzature e/o arredamento in "Leasing" già coperte di garanzia assicurativa da altre compagnie, di comune accordo tra le Parti ed a deroga della lettera m) di cui all' Art. A.3 - Beni esclusi si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Compagnia concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta. **La presente estensione non riguarda eventuali sottolimiti di indennizzo previsti dalla copertura "Leasing" suddetta;**
- b) la Compagnia indennizzerà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, ma non previsti dalla copertura "leasing" suddetta;
- c) **si intendono invece esclusi dalla presente polizza i beni integralmente già assicurati.**

Agli effetti della presente garanzia:

- in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore al 10% della somma assicurata alla partita Macchinario con il massimo per sinistro e periodo assicurativo di € 250.000,00.

Agli effetti del calcolo dell'indennizzo valgono le Condizioni tutte di polizza, compresi franchigie, scoperti ed eventuali sottolimiti di indennizzo.

Art. A.19 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. A.20 - Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le società controllate, consociate, collegate ed i clienti. **Tale rinuncia sarà operante in presenza di esplicita e motivata richiesta da parte dell'Assicurato alla Compagnia ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro**

Art. A.21 - Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto all'Art. A10 - Pagamento dell'indennizzo sarà applicato, dietro richiesta della Ditta Assicurata, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Compagnia a titolo di indennizzo per il sinistro.

Qualora prevista in polizza la clausola "Anticipo indennizzi" in caso di sinistro l'Assicurato potrà richiedere o l'anticipo previsto in detta clausola oppure potrà avvalersi dell'indennizzo separato per ciascuna partita in conformità alla presente.

Art. A.22 - Maggiori Costi

A parziale deroga dell'art. Art. A.2 – Esclusioni, punto 13), in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata la Compagnia si

obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza del capitale assicurato nella rispettiva partita, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, **sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo** o riguardino, a titolo d'esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo del personale;
- le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine / impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per periodo d'indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà **una durata massima di 3 (tre) mesi dal verificarsi del sinistro.**

Non sono pertanto indennizzabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo d'indennizzo.

Agli effetti della presente garanzia:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 1.500,00;**
- **in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore al 10% dell'indennizzo pagabile per singola partita, con il massimo per sinistro di € 25.000,00 nonché fino all'ammontare dell'ulteriore somma assicurata alla relativa partita**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente estensione di garanzia, troveranno applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione di polizza

Art. A.23 - Contiguità e vicinanze pericolose

Con riferimento all'art. 1 delle Condizioni Generali di assicurazione, l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. A.24 – Oneri di ricostruzione/urbanizzazione

Nel capitale assicurato alla partita "Fabbricati" si intendono comprese le spese di riprogettazione dei fabbricati nonché i costi e/o oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

In nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore a € 50.000,00.

Art. A.25 – Modifiche negli stabilimenti

Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenza dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Compagnia, **fermo restando quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile.**

Art. A.26 – Guasti ladri e furto agli infissi:

A parziale deroga dell'art. Art. A.2 – Esclusioni, punto 7), si intendono coperti anche i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, i guasti ai relativi fissi/infissi, il furto di questi ultimi, posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture, nonché gli atti vandalici perpetrati in occasione di furto o rapina tentati o consumati. La presente garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 2.000,00.**

Detto limite è cumulabile con quello previsto dalla garanzia "guasti cagionati dai ladri" qualora sia stata attivata la sezione C) Furto.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

CA.1 –Prezzo di vendita (Selling price)

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute o ordinate in attesa di consegna, **purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese**, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto con l'acquirente con deduzione di tutti i costi, commissioni o spese di cui tali prodotti sarebbero stati successivamente gravati se il sinistro non si fosse verificato.

In ogni caso la Compagnia non pagherà prezzo maggiore di quello di mercato.

L'avvenuta vendita od ordine dovranno essere comprovati dalle prescritte scritture.

Lo stesso criterio verrà seguito nella valutazione della preesistenza agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. Art. A.8 – Assicurazione parziale - delle Norme che regolano la Sezione A) Danni diretti

L'Assicurato, in relazione a quanto sopra, dichiara che sulle merci anzidette non esistono assicurazioni per danni indiretti.

CA.2 – Assicurazione con dichiarazione di valore

- 1) L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle specifiche partite, comprendono il valore della totalità dei Fabbricati, macchinario, attrezzature e arredamento costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nel Nota Bene in calce dalla Società stimatrice incaricata, della quale (e dei successivi aggiornamenti) viene data copia dall'Assicurato alla Compagnia, con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

- 2) **Limitatamente alle partite sopra indicate** - ed in quanto siano osservate le Condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. A.16 della Norme che regolano la sezione incendio.

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 C.C., secondo comma e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le Condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. A.16.

- 3) L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Compagnia Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore, con data di stima **non anteriore né posteriore di 30 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi**. Tali rapporti dovranno essere consegnati dallo stimatore all'Assicurato entro 90 giorni dalla data della loro effettuazione e dall'Assicurato alla Compagnia delegataria **entro 30 giorni da quando li ha ricevuti**.

- 4) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite interessate che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;

b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite;

purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate alle lett. a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 1907 del c.c.) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza, ai fini del limite massimo di indennizzo (Art. 11 delle norme che regolano la sezione Danni Diretti) quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

I - imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Condizione Particolare;
II - relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite indicate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

5) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Compagnia provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.

Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

6) Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4 lett. a) e b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.

7) La presente Condizione Particolare ha durata pari a quella della polizza, ma è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi **con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza medesima.**

In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Condizione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

8) La presente Condizione Particolare rimane inoperante se l'Assicurato:

- **non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione del rapporto di aggiornamento nei termini convenuti al punto 3;**

- **non ottempera al pagamento dei premi dovuti a termini della presente Condizione Particolare entro 30 giorni da quello in cui la Compagnia ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione**

9) Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente Condizione Particolare non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni di polizza.

N.B.: - per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

- per macchinario, attrezzatura e arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

CA.3 - Assicurazione flottante

A) L'Assicurato si impegna ad affidare e la Compagnia si impegna ad assumere l'assicurazione degli aumenti di valore che dovessero verificarsi alla partita merci fisse della presente polizza fino alla concorrenza dell'importo indicato in scheda di polizza alla partita merci flottanti, in aumento ai valori assicurati alla partita merci fisse, mediante applicazioni per i periodi consecutivi di 3 mesi decorrenti dall'ultimo giorno di ciascun trimestre solare, ognuna al tasso indicato in scheda di polizza, previo versamento anticipato, per ciascuna annualità e per ciascuna partita, di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno fluttuante.

Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Compagnia anche se il premio, come calcolato a F) risultasse inferiore.

B) L'Assicurato entro i successivi 30 giorni dall'ultimo giorno di ciascun trimestre solare comunicherà alla Compagnia mediante fax o email, l'importo eccedente il capitale fisso esistente nell'ambito dello stabilimento assicurato all'ultimo giorno del precedente trimestre solare stesso.

C) Agli effetti della determinazione della somma assicurata e della reale esistenza e valore al momento di un eventuale sinistro, si conviene che verrà presa per base l'ultima dichiarazione trimestrale dell'Assicurato pervenuta alla Compagnia prima del sinistro aggiornandola alla data del sinistro stesso in conformità alle risultanze delle annotazioni di carico e scarico che dovranno risultare da un apposito registro.

L'Assicurato si impegna a tenere un apposito registro sul quale effettuare giornalmente tutte le registrazioni quantitative rispecchianti le entrate e le uscite dallo stabilimento degli enti assicurati in base

alla presente, a conservarlo accuratamente ed a darlo in visione alla Compagnia qualora questa lo richiedesse.

- D) Qualora le denunce dell'Assicurato o la effettiva esistenza portassero a superare il limite dell'impegno stabilito al paragrafo A), l'eccedenza sarà considerata nulla e priva di effetto, sia per il conteggio del premio nel consuntivo annuale, che per eventuali sinistri, dovendo ogni sorpasso del limite risultare da apposita preventiva emissione di nuovi documenti da parte della Compagnia, dietro richiesta dell'Assicurato.
- E) Qualora allo scadere del periodo previsto per le denunce dei valori all'ultimo giorno del precedente trimestre, l'Assicurato non dia comunicazione dei valori esistenti, si intenderanno continuative le somme denunciate nel precedente periodo di tempo (anche se vi è passaggio di annualità assicurativa) e ciò fino a quando l'Assicurato non avrà modificato l'importo assicurato con una nuova denuncia.
- F) La liquidazione del premio sarà fatta allo scadere di ciascuna rata annuale di polizza, applicando alle somme trimestrali denunciate il tasso di premio sopra indicato, oltre la tassa governativa. In caso di sinistro però, se il valore di esistenza al momento del danno risultasse superiore a quello che si sarebbe riscontrato alla fine del trimestre in corso, la liquidazione del premio relativamente al periodo trimestrale interessato, avverrà applicando il tasso al valore di esistenza rilevato al momento del sinistro.
- G) La differenza tra il premio calcolato come disposto ad F) e l'anticipo corrisposto, dovrà essere versato alla Compagnia entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, sotto pena di decadenza del diritto all'indennizzo a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.**
- H) L'Assicurato si impegna di non stipulare presso altre Compagnie assicurazioni in aumento alla polizza senza prima aver chiesto la copertura del totale valore di impegno, pena il pagamento di una somma uguale al premio corrispondente al capitale previsto come impegno della polizza flottante, oltre a quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione.**
- I) All'emissione del presente atto si intende applicata al capitale flottante la somma indicata in scheda di polizza che rimarrà valida sino a nuova comunicazione.

CA.4 – Piazzali

Ad integrazione della definizione di "Fabbricato" riportata nelle definizioni, si intendono compresi i piazzali di proprietà o in uso dal contraente e/o assicurato che pertanto si intendono assicurati alla partita Fabbricato.

Condizioni Particolari relative alla Sezione A) Danni Diretti (stampare titolo solo se presente almeno una condizione particolare della sezione A) Incendio tra quelle di seguito elencate. Da qui inizia la parte dinamica – stampare solo clausole legate alle garanzie richiamate o clausole espressamente richiamate in ECO)

CPA.1 - Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato (stampare se richiamata garanzia R0-13-998)

La Compagnia, a parziale deroga dell'Articolo A.2 lett. a) n. 1.a e dell'Articolo A.2 a)1.b 'Esclusioni' delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Diretti, risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato come definiti nel suddetto articolo.

La Compagnia ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare al tasso annuo dello 0,01‰.

CPA.2 - Ricorso terzi (stampare se richiamata garanzia R0-1-4)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e **sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

CPA.3 - Rischio locativo (stampare se richiamata garanzia R0-1-3)

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Articolo A.16 delle Norme che regolano l'assicurazione Danni Diretti qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.**

CPA.4 - Cose assicurabili a condizioni speciali (clausola di polizza editabile)

A parziale deroga dell'Articolo A.3 lett. b), c), d), e) delle Norme che regolano l'Assicurazione Danni Diretti, la Compagnia risponde, entro il limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo di Euro 50.000,00, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Articolo A.16 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Diretti del solo del costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, **escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.**

CPA.5 - Enti presso terzi (stampare solo se richiamata la garanzia R0-1-308)

Parte dei "Macchinari e delle Merci" assicurati alle relative partite, **entro il limite indicato nella scheda di polizza per partita e per singola località e fermo il disposto dell'art. 1907 c.c. con riferimento alla somma assicurata alle suddette partite "Macchinari" e "Merci", s'intendono garantite anche in lavorazione, riparazione o deposito presso terzi entro il territorio dello Stato Italiano, e della Città del Vaticano, all'interno di fabbricati aventi caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per i fabbricati assicurati con la presente polizza.** Il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Compagnia i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località. Per i suddetti enti decentrati, **eventuali limiti d'indennizzo in forma percentuale previsti per specifiche garanzie di polizza verranno applicati al massimo limite per singola località indicato al primo comma del presente articolo. Si intendono escluse dalla presente estensione le garanzie "Terremoto, Inondazioni, alluvioni, Merci in refrigerazione, Guasti alle macchine" anche se prestate e/o richiamate nella Scheda di Polizza nonché, in ogni caso, i danni derivanti da furto, rapina, estorsione e quelli verificatisi in occasione di trasporto.**

CPA.6 - Enti presso fiere e mostre (stampare solo se richiamata una garanzia R0-1-88)

Parte dei "Macchinari e delle Merci" assicurati alle relative partite, **per un valore non eccedente la percentuale indicata alla specifica garanzia nella tabella franchigie - scoperti - e limiti di indennizzo ed entro il limite ivi riportato per ogni singola località, e fermo il disposto dell'art. 1907 c.c., si intendono garantite entro il territorio dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano anche presso mostre, fiere, esposizioni, mercati, negli stands dell'Assicurato.**

Il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Compagnia i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località.

Per i suddetti enti decentrati, eventuali limiti d'indennizzo previsti per specifiche garanzie di polizza verranno applicati al massimo limite previsto alla presente estensione di garanzia.

Si intendono escluse dalla presente estensione le garanzie "Terremoto, Inondazioni, alluvioni, Merci in refrigerazione, Guasti alle macchine" se prestate e/o richiamate in polizza nonché, in ogni caso, i danni derivanti da furto, rapina, estorsione e quelli verificatisi in occasione di trasporto.

CPA.7 – Indennità aggiuntiva (stampare solo se richiamata una garanzia R0-17-998 INDENNITA' AGGIUNTIVA IN FORMA FISSA)

A parziale deroga dell'art. A.2 – Esclusioni - punto 13) in caso di sinistro, l'indennizzo, calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, della percentuale precisata a questo titolo.

La presente garanzia non si intende operante per le merci indennizzate in base alla garanzia di cui alla CA 1 - Selling Price - e qualora sia stata stipulata specifica polizza o Sezione Danni Indiretti.

CPA.8 – Onorario periti (stampare solo se richiamata una garanzia R0-1-41 ONORARIO PERITI)

La Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito, **entro il limite del 5% dell'indennizzo e con il massimo della somma assicurata a questo titolo ed in conformità alla tabella del loro ordine professionale.**

La presente Condizione Aggiuntiva vale anche per la Sezione Incendio Danni Indiretti se prestata.

CPA.9 – Perdita pigioni (stampare solo se richiamata una garanzia R0-6-160 PERDITA PIGIONI)

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Compagnia rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. **Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.**

Per i locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato - proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Agli effetti della presente garanzia in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata alla specifica partita.

CPA.10 – Eventi atmosferici per enti all'aperto (stampare solo se richiamata una garanzia R0-8-80 EVENTI ATMOSFERICI PER ENTI ALL'APERTO)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. A.13 – Particolari delimitazioni di garanzia – punto 1) **ferme le esclusioni di cui all'articolo A.2 e fermo il disposto dell'art. 1907 c.c. con riferimento alle somme assicurate alle partite fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento e merci**, la Compagnia risponde dei danni materiali subiti:

- da fabbricati aperti da uno o più lati e dalle cose in essi contenute e/o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- da silos, camini, ciminiere, insegne e consimili installazioni esterne;
- da enti all'aperto, fatta eccezione per le merci salvo che queste si trovino temporaneamente all'aperto sotto pensiline o tettoie ovvero in aree destinate alle operazioni di carico e scarico.

Relativamente alle sole merci ed esclusivamente durante le operazioni di carico scarico, la presente garanzia opera in aumento rispetto a quanto indicato nel predetto Art. A.13.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

CPA.11 – Terremoto (stampare solo se richiamata una garanzia R0-3-998 TERREMOTO)

A parziale deroga dell'Articolo A.2 lett. a) n. 3. 'Esclusioni' delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Diretti, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosioni, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- f) ai capannoni pressostatici, alle tensostrutture, alle tendostrutture e simili, alle baracche o costruzioni realizzate prevalentemente in legno o plastica ed al loro contenuto.

Agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- si applicheranno franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

La Compagnia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie prestate con la presente clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare al tasso annuo dello 0,05‰

Nel caso di sinistro che interessasse partite operanti in modo complessivo per più ubicazioni (es. merci, macchinari), i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie verranno applicati al valore di tali beni effettivamente esistenti nell'ubicazione interessata dal sinistro. Rimane fermo il disposto dell'art. 1907 relativamente alla totalità delle somme complessivamente assicurate con partita propria ed in effetti riferibili alla garanzia prestata.

CPA.12 – Inondazione, Alluvione (stampare solo se richiamata una garanzia R0-4-5 INONDAZIONE, ALLUVIONE)

A parziale deroga dell'Articolo A.2 lett. a) n. 4. 'Esclusioni' delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Diretti, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) ad enti mobili all'aperto;
- e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento fatta eccezione per quelle merci che per loro natura, dimensione e peso devono essere appoggiate a terra.
- f) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, alle baracche o costruzioni realizzate prevalentemente in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

La Compagnia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie prestate con la presente clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare al tasso annuo dello 0,03‰

Nel caso di sinistro che interessasse partite operanti in modo complessivo per più ubicazioni (es. merci, macchinari), i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie verranno applicati al valore di tali beni effettivamente esistenti nell'ubicazione interessata dal sinistro. Rimane fermo il disposto dell'art. 1907 relativamente alla totalità delle somme complessivamente assicurate con partita propria ed in effetti riferibili alla garanzia prestata.

CPA.13 – Allagamento (stampare solo se richiamata una garanzia R0-18-998 ALLAGAMENTO)

A parziale deroga dell'Articolo A.2 lett. a) n. 4. 'Esclusioni' delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Diretti, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:

- formazione di ruscelli od accumulo esterno d'acqua;
- fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

Ai sensi della presente garanzia, **la Compagnia non indennizza i danni:**

- **avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;**
- **causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;**
- **causati da fuoriuscita di acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini;**
- **alle merci la cui altezza è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento fatta eccezione per quelle merci che per loro natura, dimensione e peso devono essere appoggiate a terra.**

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

CPA.14 – Inondazione, Alluvione, Allagamento (stampare solo se richiamata una garanzia R0-4-998 INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO)

A parziale deroga dell'Articolo A.2 lett. a) n. 4. 'Esclusioni' delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Diretti, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Compagnia non risponde dei danni:

- g) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- h) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;**
- i) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;**
- j) ad enti mobili all'aperto;**
- k) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento fatta eccezione per quelle merci che per loro natura, dimensione e peso devono essere appoggiate a terra.**
- l) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, alle baracche o costruzioni realizzate prevalentemente in legno o plastica e quanto in essi contenuto.**

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

La Compagnia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie prestate con la presente clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare al tasso annuo dello 0,05‰

Nel caso di sinistro che interessasse partite operanti in modo complessivo per più ubicazioni (es. merci, macchinari), i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie verranno applicati al valore di tali beni effettivamente esistenti nell'ubicazione interessata dal sinistro. Rimane fermo il disposto dell'art. 1907 relativamente alla totalità delle somme complessivamente assicurate con partita propria ed in effetti riferibili alla garanzia prestata.

CPA.15 – Grandine su fragili (stampare solo se richiamata una garanzia R0-11-77 GRANDINE SU FRAGILI)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. .13 "Particolari delimitazioni di garanzia", punto 1) - "Eventi atmosferici", la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

CPA.16 – Mancato freddo (stampare solo se richiamata una garanzia R0-12-32 MANCATO FREDDO)

Di default utilizzare questo testo (quando NO su "Forma Estesa"):

A parziale deroga dell'art. A.3 – Beni esclusi - lett. i) punto 2. la Compagnia risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla relativa partita - fissa e fluttuante - a causa di:

- .1 mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- .2 fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso alla Compagnia con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

Nel caso di danno riconducibile ad "Evento Sociopolitico" – rif. Art.13 punto 6) - o "Terrorismo" – rif. CPA.1 - l'indennizzo sarà liquidato solo qualora operante detta estensione di garanzia ed applicando franchigie, scoperti e limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

In alternativa, se vistato SI su "Forma estesa" sostituire con questa clausola:

A parziale deroga dell'art. A.3 – Beni esclusi - lett. i) punto 2. la Compagnia risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla specifica partita - fissa e fluttuante - a causa di:

- .1 mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- .2 fuoriuscita del fluido frigorifero;
- .3 mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata;

conseguenti:

- a) ad eventi non altrimenti esclusi dalla presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate e che siano indennizzabili ai sensi della stessa;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi e/o apparecchiature di controllo, di sicurezza e di registrazione, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo nonché il mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata che si prolunghi oltre 6 ore e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso alla Compagnia con il mezzo più rapido disponibile.

Nel caso di guasto a dispositivi di controllo, di sicurezza e di registrazione, il termine di avviso delle 6 ore deve intendersi più propriamente a decorrere dal momento della scoperta del guasto medesimo.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, limitatamente al punto .3 - Mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata - rimane convenuto quanto segue:

- a) **la Compagnia pagherà in caso di sinistro l'80% dell'indennizzo, restando il rimanente 20% col minimo di € 5.000,00 a carico dell'Assicurato;**
- b) **in caso di mancanza di dispositivi e/o apparecchiature di controllo, di sicurezza e di registrazione, non si intende valere l'estensione di garanzia.**

Nel caso di danno riconducibile ad "Evento Sociopolitico" – rif. Art. 13 punto 6) - o "Terrorismo" – rif. CPA.1 - l'indennizzo sarà liquidato solo qualora operante detta estensione di garanzia ed

applicando franchigie, scoperti e limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

CPA.17 – Grandine su veicoli all'aperto (stampare solo se richiamata una garanzia R0-11-75)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. A.13 "Particolari delimitazioni di garanzia", punto 1 - "Eventi atmosferici", la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati dalla grandine agli autoveicoli all'aperto.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

CPA.18 – Acqua piovana (stampare solo se richiamata una garanzia R0-19-998)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. A.2 "Esclusioni", lett. a), punto 4) e dall'Art. A.13 "Particolari delimitazioni di garanzia", punto 1) "Eventi atmosferici", lett. a), la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da "Acqua piovana".

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- **i danni che si verificassero ai fabbricati e/o al loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;**
- **i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico e/o gronde e pluviali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana;**
- **i danni indiretti consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie;**
- **i danni che si verificassero ai fabbricati e/o le tettoie aperti da uno o più lati ed incompleti nelle coperture o serramenti e quanto in essi contenuto**
- **i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello del pavimento del locale, fatta eccezione per quelle merci che per loro natura, dimensione e peso devono essere appoggiate a terra;**
- **i danni a cose poste all'aperto;**

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato nella scheda di Polizza;**

in nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo veicolo e per annualità assicurativa, somma superiore a quella indicata nella Scheda di Polizza.

CPA.19 – Onorario architetti e/o ingegneri (stampare solo se richiamata una garanzia R0-1-309)

La Compagnia rimborserà all'Assicurato le spese e/o gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite.

L'ammontare del rimborso non potrà comunque mai eccedere:

- **l'ammontare degli onorari risultanti dall'applicazione della tariffa dell'ordine professionale al quale i suddetti sono iscritti o, in mancanza, delle tariffe vigenti presso la Camera di Commercio ove è ubicato il rischio;**
- **l'ammontare degli onorari realmente pagati dall'Assicurato se questi ultimi sono inferiori a quelli previsti dal punto precedente.**

La presente garanzia non si applica ai danni indiretti ed è prestata fino alla concorrenza del dell'importo indicato nella scheda di polizza.

CPA.20 – Fuoriuscita materiale fuso (stampare solo se richiamata una garanzia R0-5-310)

A parziale deroga dell'Articolo A.2 lett. b) n. 15. 'Esclusioni' delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Diretti, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da materiale fuso, e/o dal calore da esso emanato, accidentalmente fuoriuscito da impianti, forni ed altre attrezzature ad essi connesse.

La Compagnia non risponde:

- a) **dei danni derivanti dalla perdita del materiale fuoriuscito nonché dei danni al materiale stesso;**
- b) **delle spese occorrenti per la riparazione dei guasti che hanno provocato la fuoriuscita.**

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

CPA.21 – Differenziale storico artistico (stampare solo se richiamata una garanzia R0-5-318)

Relativamente alle partite Fabbricati, Macchinari, Attrezzature e Arredamento, a parziale deroga dell'Articolo A.16, la Compagnia presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con

particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla Sezione A) Incendio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) sempre che l'oggetto danneggiato sia sottoponibile a restauro. **Tali spese saranno indennizzate deducendo le sovvenzioni percepite o percipiendi** dal Contraente, stanziata a tale scopo, anche in relazione a normative locali o nazionali, da parte di enti pubblici e privati.

La garanzia sarà prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. A.8 della Sezione A) Danni diretti.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

CPA.22 – Inquinamento prodotti (stampare solo se richiamata una garanzia R0-5-153)

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a perdite di natura accidentale per inquinamento, per tale intendendosi qualsiasi mescolanza fra una sostanza (compresa l'acqua e con esclusione di quanto di seguito indicato) tale da rendere l'altra inutilizzabile al suo normale impiego ed alla sua ulteriore normale utilizzazione.

L'indennizzo comprende le spese di trattamento e trasporto del prodotto o, se questo è totalmente irrecuperabile rispetto alla sua normale utilizzazione, il suo valore aumentato dei diritti doganali e/o fiscali che fossero dovuti all'Erario.

Qualora il prodotto non potesse essere rilavorato e subisse una svalutazione, l'indennizzo comprende l'ammontare di detta svalutazione.

Sono indennizzabili altresì i sinistri causati da errori accidentali di manovra, da negligenza e da imperizia.

Sono esclusi i danni da:

- **errori di manovra, negligenza, imperizia commessi da persone non alle dipendenze dell'Assicurato;**
- **vizio proprio della merce;**
- **inquinamento preesistenti nei prodotti anteriormente alla loro immissione nei serbatoi e nella canalizzazione dell'Assicurato;**
- **perdita, natura del peso ed ammanchi;**
- **perdite dovute a trasudamento di serbatoi.**

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

CPA.23 – Neve, ghiaccio, gelo (stampare solo se richiamata una garanzia R0-15-998)

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, la Compagnia risponde dei danni subiti dagli enti assicurati in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale, lesioni di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere (**escluse tettoie e/o pensiline**), deformazione della struttura portante del fabbricato, che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio e/o gelo, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime (**escluse tettoie e/o pensiline**);
- b) bagnamento che si verificasse all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, arrecati direttamente dalla caduta di neve, nevischio, ghiaccio e/o gelo, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti esterne ed ai serramenti dagli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

CPA.24 – Coassicurazione indiretta (stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo editabile)

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che sulle partite sotto indicate esistono altre assicurazioni come di seguito precisato.

In caso di sinistro vale quanto disposto all'art. A.9 delle Norme che regolano la Sezione A) Danni diretti.

Polizza n. _____ della Spett.le _____ scadente il _____

per i seguenti capitali :

€ _____,00 in aumento a ns. part. 1)

€ _____,00 in aumento a ns. part. 2)

€ _____,00 in aumento a ns. part. 3)

Se richiesta la garanzia D.I.C inserire :

Premesso quanto sopra, la Compagnia risponde dei danni causati dagli eventi previsti dalla presente polizza, con relativi limiti di indennizzo e franchigie, per le garanzie non previste e per i capitali elencati nella presente condizione aggiuntiva a fronte del pagamento del sovrappremio D.I.C. indicato nel prospetto del premio.

L'Assicurato si impegna a consegnare alla Compagnia copia della polizza sopra descritta (ed eventuali successive variazioni) che farà quindi parte integrante della presente.

Quanto previsto da questa condizione aggiuntiva verrà automaticamente a cessare nel caso di annullamento od inoperatività totale o parziale della polizza descritta.

CPA.25 – Diminuzione valori (stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo fisso)

Fermo quant'altro disposto dall'art. 4) 5) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che in caso di diminuzione di valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti dal detto articolo, decorrerà dal giorno dell'avvenuta comunicazione e la Compagnia rimborserà la corrispondente eventuale quota di premio netto anticipato e non consumato.

CPA.26 – Nuove acquisizioni (stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo editabile)

Resta convenuto tra le parti che possono essere eseguite, **esclusivamente entro i confini dello Stato Italiano**, nuove acquisizioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenze dell'Assicurato in relazione alla Sua attività.

L'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia entro 60 giorni.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Compagnia pagherà, per ciascun sinistro e per annualità assicurativa, somma superiore a Euro 1.000.000,00.

CPA 27 – Intasamento gronde e pluviali (stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo editabile)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. A.2 "Esclusioni", lett. a), punto 4) e dall'Art. A.13 "Particolari delimitazioni di garanzia", punto 1) "Eventi atmosferici", lett. a), la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da "acqua" penetrata nei locali descritti in polizza a seguito intasamento di gronde e pluviali causato da neve, grandine od altro evento di carattere eccezionale ed imprevedibile.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione i danni causati da negligenza dell'Assicurato nell'ordinaria manutenzione dei fabbricati e degli impianti di pertinenza.

Agli effetti della presente garanzia:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di Euro 1.000,00;**
- **in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore a 50.000,00.**

CPA 28 – Compensazione tra partite (stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola di polizza, ramo R0, a testo FISSO)

L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati che si riscontrassero al momento del sinistro su una o più partite viene riportata sull'insieme delle partite che sono invece insufficientemente assicurate e che pagano un tasso uguale o inferiore e ripartita proporzionalmente alle insufficienze riscontrate.

Questo trasferimento di eccedenza è ammesso solo fra partita che garantiscono enti di uno stesso stabilimento

CPA 29 – Decentramento enti in Europa (stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo editabile)

Parte dei Macchinari, delle Attrezzature, dell'Arredamento e delle Merci, **entro il limite di Euro 100.000,00**, per partita e per singola località e fermo il disposto dell'art. 1907 c.c. con riferimento alla somma assicurata alle suddette partite "Macchinari, Attrezzature, Arredamento e Merci" s'intendono garantite anche in lavorazione, riparazione o deposito presso terzi entro **il territorio dei Paesi dell'Unione Europea**, all'interno di fabbricati aventi caratteristiche costruttive almeno equivalenti a quelle previste per i fabbricati assicurati con la presente polizza.

Il Contraente o l'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Compagnia i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località.

Per i suddetti enti decentrati, eventuali limiti d'indennizzo in forma percentuale previsti per specifiche garanzie di polizza verranno applicati al massimo limite per singola località indicato al primo comma del presente articolo.

Si intendono escluse dalla presente estensione le garanzie *Terremoto, Inondazioni, alluvioni, allagamenti, Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, Merci in refrigerazione, Guasti alle Macchine, nonché, in ogni caso, i danni derivanti da furto, rapina, estorsione e quelli verificatisi in occasione di trasporto.*

Si precisa che laddove siano invece attivate le estensioni relative a Terremoto, Terrorismo e Sabotaggio, Inondazione ed Alluvione, tali garanzie saranno operanti anche per gli enti decentrati con il limite indicato in Scheda di Polizza per sinistro, anno e per ubicazione.

CPA 30 – Chiusa istruttoria (stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo fisso)

Nel caso in cui il sinistro implichi l'apertura di una istruttoria da parte del Tribunale competente, la Compagnia si obbliga a liquidare il sinistro subito all'Assicurato anche in assenza del certificato di chiusura di istruttoria, **purché, l'Assicurato stesso presenti, in attesa del suo rilascio, apposita fidejussione bancaria per l'importo liquidato, maggiorato del tasso di mora pari alla misura del tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di tre punti.**

CPA 31 – Conservazione tracce del sinistro (stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo fisso)

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo restando l'obbligo della conservazione dei residui e delle macerie, è accordata all'Assicurato la facoltà di procedere alla rimozione dei residui e delle macerie stesse nonché, al ripristino degli enti danneggiati, in caso di mancato intervento del perito della Compagnia **entro il decimo giorno dal momento in cui la Compagnia ha ricevuto la denuncia.**

CPA 32 – Mezzi iscritti al PRA (stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo fisso)

Ad integrazione della definizione di "Macchinario" si intendono compresi anche i mezzi di sollevamento e di traino iscritti al PRA.

CPA 33 – Crollo e collasso strutturale (stampare solo se richiamata una garanzia R0-24-998)

A parziale deroga dell'Articolo A.2 lett. b) n. 8. 'Esclusioni' delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Diretti, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da crollo e collasso strutturale, intendendosi per detta fattispecie una rovina totale o parziale dell'opera che interessi le strutture portanti dell'opera stessa. Per strutture portanti devono intendersi esclusivamente tutti quegli elementi costruttivi che permettono di trasmettere i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell'opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte, solette di copertura.

La Compagnia non risponde dei danni causati da oppure conseguenti a:

- a) **vizi palesi dell'opera o vizi occulti comunque noti al Contraente ovvero all'Assicurato, prima della decorrenza della presente assicurazione;**
- b) **danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, dei Contraente, dell'utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;**
- c) **danni indiretti o consequenziali;**
- d) **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione, vetustà del fabbricato;**
- e) **danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;**
- f) **terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, uragano, sovraccarico neve, valanghe, slavine ed altri simili eventi naturali;**
- g) **assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondazioni, di pareti, di pavimenti, di solai, di tetti, franamenti e cedimenti del terreno;**
- h) **subiti da soppalchi, controsoffittature, cartongessi e simili strutture non portanti.**
- i) **subiti da fabbricati non conformi alle norme costruttive vigenti al momento della costruzione e/o della ristrutturazione che abbia interessato le strutture portanti.**
- l) **ai fabbricati in corso di costruzione o di rifacimento ed al loro contenuto;**
- m) **ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;**
- n) **atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;**

o) esplosioni e radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, inquinamento da qualunque causa, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

CPA 34 – Franamento, smottamento, cedimento del terreno (stampare solo se richiamata una garanzia R0-26-998)

A parziale deroga dell'Articolo A.2 lett. a) n. 3 e A.2 lett. b) n. 8 'Esclusioni' delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Diretti, la Compagnia si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da frane, smottamenti e cedimenti del terreno comunque occasionati.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

CPA 35 – Autocombustione e fermentazione (per prodotti agricoli) (stampare solo se richiamata una garanzia R0-22-76)

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) e fermentazione **a decorrere dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di effetto della presente garanzia.**

Ai fini della sua operatività si considerano condizioni essenziali che:

- 1. lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando le procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede;**
- 2. esista e sia in funzione l'impianto a terra per aerazione.**

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

SEZIONE B) DANNI INDIRETTI – MARGINE DI CONTRIBUZIONE

(stampare SEZIONE B) solo se attivata garanzia danni indiretti con parametro di regolazione Margine di Contribuzione

DEFINIZIONI

Ad integrazione di quanto previsto nel Glossario generale, ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Costo variabile della produzione venduta: importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dell'Assicurato. A titolo esplicativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai salari e contributi di personale tecnico connesso con l'attività produttiva, ai consumi energetici, alle spese di manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività produttiva.

Margine di contribuzione: la differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta.

Periodo di indennizzo: il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

Ricavi di vendita: quanto pagato o pagabile all'Assicurato sulla base del principio di competenza per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata, svolta nel luogo indicato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.

Somma assicurata: la cifra indicata a tale titolo in polizza e che deve essere pari o superiore, fino ad un massimo del 20%, al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE B) DANNI INDIRETTI – MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Art. B.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia indennizza, a parziale deroga dell'articolo A.2 ~~lett. 4)~~ punto 13) delle Norme che regolano la Sezione A) ~~Incendio~~ Danni Diretti:

- la perdita di Margine di Contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita e delle Rimanenze;
- le spese supplementari **necessariamente e ragionevolmente sostenute** al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita;

a seguito di sinistro indennizzabile secondo i termini previsti dalle Norme che regolano la Sezione A) ~~Incendio~~ Danni Diretti della presente polizza.

Art. B.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

1. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
2. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

Art. B.3 - Modalità di aggiornamento della somma assicurata, obblighi di comunicazione

Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Compagnia il Margine di contribuzione, il risultato operativo (utile o perdita) dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di contribuzione.

Al ricevimento di tali dati la Compagnia, a condizione di non rilevare:

- una perdita d'esercizio per la seconda volta consecutiva, ovvero

- una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente somma assicurata, in eccesso o difetto, superiore al 20% (venti per cento) di quest'ultima, emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:
 - a) la nuova somma assicurata;
 - b) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
 - c) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in polizza e, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento;
 - d) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in polizza e, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento.

Qualora il Contraente non corrisponda l'eventuale premio di conguaglio entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice, l'assicurazione degli aggiornamenti della Somma Assicurata resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Fermo il diritto della Compagnia ai premi di conguaglio.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi il Margine di contribuzione, il risultato dell'esercizio e la nuova somma assicurata, la Compagnia può, fino al sessantesimo giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Anche in caso di cessazione, anticipata risoluzione o recesso dal contratto, resta fermo l'obbligo di corresponsione del premio di conguaglio (positivo o negativo) di cui al punto c).

Al verificarsi della chiusura in perdita di due esercizi consecutivi è facoltà della Compagnia decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione, se e a quali condizioni proseguire l'Assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti, entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni il contratto è automaticamente risolto e la Compagnia provvederà al rimborso della parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

L'assicurazione di eventuali variazioni della somma assicurata eccedenti la limitazione del 20% (venti per cento) sarà oggetto di specifica pattuizione, tuttavia ai fini del calcolo del conguaglio del premio per l'annualità assicurativa trascorsa, la Compagnia emetterà l'appendice di cui al precedente punto c) in cui tale eccedenza non sarà presa in considerazione.

Art. B.4 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- a) relativamente alla perdita del Margine di contribuzione:** calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita e le Rimanenze saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;
- b) relativamente alle spese supplementari:** calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.
Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del margine di contribuzione, in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di contribuzione, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.

Art. B.5 - Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno trenta giorni prima del sinistro, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

Art. B.6 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato ottemperi agli obblighi di cui all'Articolo B.3 della presente Sezione di Polizza, la Compagnia si impegna a ritenere garantito, per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata indicata in scheda di polizza con riferimento alla presente Sezione non superiore al 20% (venti per cento) della somma stessa.

Art. B.7 - Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazioni diverse da quelle indicate in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.

Art. B.8 - Cessazione del rischio. Risoluzione del contratto

Il contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;**
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.**

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Compagnia.

Art. B.9 - Cessione o alienazione, fusione o scissione

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'Azienda assicurata, oppure di fusione o scissione è facoltà della Compagnia decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la Compagnia ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'Assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni il contratto è automaticamente risolto e la Compagnia provvederà al rimborso della parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. B.10 - Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata divisa per il numero dei giorni lavorativi annui, indicato in polizza, moltiplicata per il numero di giorni di franchigia, indicato in polizza.

Art. B.11 - Franchigia sulla Sezione Danni Diretti

Se dall'assicurazione prestata con la Sezione A) ~~Incendio~~ Danni Diretti della presente polizza fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta Sezione risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dall'Articolo B.1 della presente Sezione B) Danni Indiretti – Margine di Contribuzione che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità del sinistro a termini della Sezione A) ~~Incendio~~ Danni Diretti.

Art. B.12 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre :

- a) eseguire con la dovuta diligenza, e permettere che siano eseguiti, tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione od intralcio che il sinistro potesse causare all'attività dichiarata;**
- b) fornire a sue spese alla Compagnia entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Compagnia potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti;**
- c) tenere a disposizione, tanto della Compagnia quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Compagnia stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. B.13 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;**
- oppure, a richiesta di una delle Parti:**

- b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. B.14 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 5) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 6) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo B.12;
- 7) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo B.4;
- 8) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Articolo B.13 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. B.15 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Qualora la somma degli indennizzi calcolati secondo ogni contratto autonomamente considerato - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. B.16 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto di liquidazione del danno, **sempre che non sia stata fatta motivata opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso di dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.**

Art. B.17 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite dai periti nominati dalle parti, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.**

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro, a € 1.000.000,00.

Art. B.18 Periodo d'indennizzo diverso da 12 mesi

Nell'ipotesi in cui il Contraente intenda variare il limite massimo del periodo d'indennizzo rispetto a 12 mesi, tale differente periodo dovrà risultare nell'apposita Scheda di Polizza.

Ai fini del calcolo della somma assicurata, dell'aggiornamento della stessa, nonché dell'applicazione dell'assicurazione parziale, il Margine di Contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato dovrà essere variato proporzionalmente.

Art. B.19 Danni ai beni non assicurati direttamente alle Sezione Danni Diretti

Ai termini della presente Sezione si intendono indennizzabili le perdite derivanti all'Assicurato dalla interruzione o intralcio dell'attività assicurata causata da un evento contro il quale sarebbe prestata la assicurazione di cui alla Sezione Danni Diretti che abbia colpito, presso le ubicazioni assicurate, cose mobili e/o immobili, che pur serventi all'attività, non siano assicurate contro i danni materiali allorché si tratti di enti (fabbricati e/o macchinari e/o altri) assicurati con altra polizza oppure siano enti in leasing e/o nolo e/o affitto e/o uso e/o godimento e/o simili, per i quali l'Assicurato non è tenuto ad assicurare i danni materiali oppure sia tenuto ad assicurare con altre specifiche polizze.

SEZIONE B) DANNI INDIRETTI – PERDITA DI PROFITTO LORDO

(stampare SEZIONE B – DANNI INDIRETTI – PERDITA DI PROFITTO LORDO solo se attivata garanzia danni indiretti con parametro di regolazione Profitto Lordo)

DEFINIZIONI

Ad integrazione di quanto previsto nel Glossario generale, ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato, **con avvertenza che tutti gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A.:**

Periodo di indennizzo: il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite la durata specificata nella "Scheda di polizza", durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro.

Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

Profitto lordo: la differenza fra l'ammontare del volume di affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) e agli altri costi di esercizio eventualmente non assicurati indicati nella "Scheda di polizza". Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato.

Rapporto delle retribuzioni: il rapporto tra le retribuzioni ed il volume di affari durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'Articolo B.5 delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Indiretti – Perdita di Profitto Lordo.

Rapporto di profitto lordo: il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'Articolo B.5 delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Indiretti – Perdita di Profitto Lordo.

Retribuzioni: gli emolumenti lordi di tutti i dipendenti ed i relativi contributi a carico dell'Assicurato nonché gli accantonamenti per indennità di anzianità e di previdenza.

Volume di affari: quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e consegnate e per servizi resi durante l'attività dichiarata nelle ubicazioni indicate in polizza nelle quali l'attività stessa si svolge.

Volume di affari annuo: il volume di affari durante i dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'Articolo B.5 delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Indiretti – Perdita di Profitto Lordo.

Volume di affari di riferimento: il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'Articolo B.5 delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Indiretti – Perdita di Profitto Lordo ed opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo ecceda i dodici mesi.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE B) DANNI INDIRETTI – PERDITA DI PROFITTO LORDO

Art. B.1 - Rischio assicurato

La Compagnia si obbliga a parziale deroga dell'Articolo A.2 ~~lettera l)~~ punto 13) delle Norme che regolano la Sezione A) ~~Incendio~~ Danni Diretti ad indennizzare i danni indiretti derivanti da interruzione od intralcio causati all'attività dichiarata, da un sinistro che abbia colpito i beni assicurati, **sempreché tale sinistro sia indennizzabile a termini delle norme che regolano la Sezione A) ~~Incendio~~ Danni Diretti della presente polizza.**

Art. B.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- 3. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;**
- 4. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.**

Art. B.3 - Assicurazione parziale e regolazione premio

Gli importi indicati in via preventiva alle partt. "Profitto Lordo" e "Retribuzioni" indicate in scheda di polizza saranno soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa con le somme che effettivamente risulteranno, sia in aumento che in diminuzione; la Compagnia si impegna a tenere garantito un ulteriore importo pari al 30% delle somme indicate alle predette partite "Profitto Lordo" e "Retribuzioni".

In caso di sinistro, se le somme assicurate alle predette partite, aumentate del 30%, saranno inferiori all'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo o delle retribuzioni al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi) l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione. Il premio pagato all'inizio di ogni annualità assicurativa è versato solamente come deposito e **l'Assicurato si obbliga a comunicare alla Compagnia, entro 60 giorni dopo il termine di ogni annualità assicurativa, l'ammontare dell'effettivo Profitto Lordo conseguito durante il periodo di assicurazione nonché l'ammontare delle Retribuzioni effettivamente erogate in tale periodo.** Si procederà pertanto alla regolazione del premio dovuto applicando alle somme denunciate il rispettivo tasso di premio aumentato delle tasse governative.

La differenza di premio dovuto dovrà essere versata alla Compagnia entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, sotto pena di decadenza del diritto all'indennizzo a termini dell'Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Qualora al termine di una annualità assicurativa l'ammontare dell'effettivo Profitto Lordo conseguito durante il periodo di assicurazione nonché l'ammontare delle Retribuzioni effettivamente erogate in tale periodo risultassero inferiori alle somme assicurate alle partt. "Profitto Lordo" e "Retribuzioni", la Compagnia procederà al conteggio del premio dovuto e rimborserà all'Assicurato la differenza tra tale premio ed il premio versato a deposito (escluse le tasse governative).

In ogni caso il premio annuo minimo spettante alla Compagnia non potrà essere inferiore al 70% del premio versato a deposito.

Art. B.4 - Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazioni diverse da quelle indicate in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.

Art. B.5 - Aggiustamenti

Gli aggiustamenti previsti dalle definizioni relative alla Sezione B) Danni Indiretti - Perdita di Profitto Lordo riportati nella Nota Informativa sono quelli da apportare per tener conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il sinistro o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti nella determinazione del "rapporto di profitto lordo", del "rapporto delle retribuzioni" del "volume di affari annuo" e del "volume di affari di riferimento" rappresentino, il più fedelmente possibile, quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle rispettive definizioni, decorrenti dalla data del sinistro se questo non fosse avvenuto.

Art. B.6 - Indennizzo pagabile

1) Relativamente alla partita "Profitto Lordo"

L'assicurazione è prestata per la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari ed all'aumento dei costi di esercizio e la Compagnia sarà tenuta a pagare:

a) relativamente alla riduzione del volume di affari, l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;

b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del volume di affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata, fermo quanto stabilito dall'Articolo B.7 che segue, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

2) Relativamente alla partita "Retribuzioni"

(applicabile solo in quanto le retribuzioni siano state escluse dalla partita "Profitto Lordo" e assicurate separatamente con la partita "Retribuzioni")

L'assicurazione è prestata per la perdita concernente le retribuzioni e la Compagnia sarà tenuta a pagare:

- a) relativamente alla riduzione del volume di affari, l'importo ottenuto applicando il rapporto delle retribuzioni all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
- b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio, la parte delle spese supplementari di cui al suddetto punto 1).b) relativa alla partita "Profitto Lordo" non indennizzabile in base alla condizione stessa, nel limite però dell'importo addizionale che sarebbe stato pagato a norma del comma a) che precede se tali spese non fossero state sostenute, al netto di qualsiasi risparmio realizzato sulle retribuzioni, in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo.

Art. B.7 - Costi fissi di esercizio non assicurati

Se uno o più dei costi fissi dell'attività dichiarata non fossero assicurati con la presente polizza (essendo stati detratti nello stabilire il profitto lordo ai sensi della definizione data), nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio, ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il profitto lordo e lo stesso profitto lordo sommato ai costi fissi di esercizio non assicurati. Gli eventuali costi fissi di esercizio non assicurati dovranno risultare dalla "Scheda di polizza".

Art. B.8 - Decadenza della garanzia

L'assicurazione di cui alla presente Sezione cesserà automaticamente nei casi di cessazione di attività, di fallimento dell'Assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione.

L'assicurato non sarà comunque liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non abbia dato opportuna comunicazione alla Compagnia; è peraltro dovuto per intero il premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

Art. B.9 - Franchigia sulla Sezione Danni Diretti

Se dall'assicurazione prestata con la Sezione A) ~~Incidie~~ Danni Diretti della presente polizza fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta Sezione risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dall'Articolo B.1 della presente Sezione B) Danni Indiretti - Perdita di Profitto Lordo che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità del sinistro a termini della Sezione A) ~~Incidie~~ Danni Diretti.

Art. B.10 Valutazione del rischio

Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, rese ai fini sia del presente contratto sia della polizza di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la Compagnia ha prestato il suo consenso e determinato il premio.

Art. B.11 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre :

- a) eseguire con la dovuta diligenza, e permettere che siano eseguiti, tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione od intralcio che il sinistro potesse causare all'attività dichiarata;
- b) fornire a sue spese alla Compagnia entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Compagnia potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti;
- c) tenere a disposizione, tanto della Compagnia quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Compagnia stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. B.12 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. B.13 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dal presente contratto e dalla polizza di riferimento nonché riferire se al momento del sinistro che ha interessato quest'ultima esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio contemplato da entrambi i predetti contratti e non fossero state dichiarate;
- 3) determinare i dati previsti agli art. B.3 delle norme che regolano la sezione, ai fini dell'applicabilità del disposto regolato dagli articoli medesimi (assicurazione parziale);
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità delle condizioni contrattuali. In caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. B.12 b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. B.14 - Franchigia \Limiti di indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla Somma Assicurata divisa per il numero dei giorni lavorativi annui, moltiplicata per il numero di giorni di franchigia, indicati nella scheda di polizza. In nessun caso la Compagnia pagherà per singolo sinistro somma maggiore del limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza per la tipologia di danno che ha determinato il sinistro; qualora sia previsto nella Scheda di polizza anche un limite di indennizzo combinato per il totale di Danni Diretti e Danni Indiretti, lo stesso costituirà il massimo esborso della Compagnia per la somma del danno diretto ed indiretto determinati dal medesimo evento.

Art. B.15 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Qualora la somma degli indennizzi calcolati secondo ogni contratto autonomamente considerato - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. B.16 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo la Compagnia sarà tenuta a pagare per uno o più sinistri che avvengano nel corso di un periodo di assicurazione somma maggiore di quella assicurata.

Art. B.17 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto di liquidazione del danno, **sempre che non sia stata fatta motivata opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso di dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.**

Art. B.18 Danni ai beni non assicurati direttamente alle Sezione Danni Diretti

Ai termini della presente Sezione si intendono indennizzabili le perdite derivanti all'Assicurato dalla interruzione o intralcio dell'attività assicurata causata da un evento contro il quale sarebbe prestata la assicurazione di cui alla Sezione Danni Diretti che abbia colpito, presso le ubicazioni assicurate, cose mobili e/o immobili, che pur serventi all'attività, non siano assicurate contro i danni materiali allorché si tratti di enti (fabbricati e/o macchinari e/o altri) assicurati con altra polizza oppure siano enti in leasing e/o nolo e/o affitto e/o uso e/o godimento e/o simili, per i quali l'Assicurato non è tenuto ad assicurare i danni materiali oppure sia tenuto ad assicurare con altre specifiche polizze.

CONDIZIONI PARTICOLARI (stampare il titolo solo se presente almeno una condizione particolare relativa alla sezione B) Incendio danni indiretti (indipendentemente dal parametro selezionato – MARGINE DI CONTRIBUZIONE o PROFITTO LORDO). Da qui inizia la parte dinamica – stampare solo clausole legate alle garanzie richiamate o clausole espressamente richiamate)

CPB 1 – Garanzia Clienti (valida se richiamata – GARANZIA CLIENTI RP-2-311 – clausola a testo fisso)

Qualora uno degli stabilimenti dei clienti diretti di primo livello dell'Assicurato ubicati **entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano** sia colpito da sinistro causato da uno degli eventi contro i quali è prestata l'assicurazione di cui alla Sezione A) Incendio, e tale sinistro causi un'interruzione di attività dello stabilimento stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate con la detta Sezione di riferimento e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle condizioni previste dalla presente sezione, **con il limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Sono comunque esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni dovuti a Terrorismo e sabotaggio organizzato, Terremoto, Inondazioni e alluvioni, Guasti alle macchine anche se le garanzie fossero prestate nelle Sezione A) ~~Incendio~~ Danni Diretti.

Si precisa che per fornitori e clienti si intendono aziende non facenti parte del medesimo gruppo aziendale dell'Assicurato, ovvero società non controllate, consociate, collegate o controllanti, nonché società di produzione o distribuzione di pubblici servizi che forniscono energia, acqua, gas od altre utilities all'Assicurato.

CPB 2 – Garanzia Fornitori (valida se richiamata – GARANZIA FORNITORI RP-2-312 – clausola a testo fisso)

Qualora uno degli stabilimenti dei fornitori diretti di primo livello dell'Assicurato ubicati **entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano** sia colpito da sinistro causato da uno degli eventi contro i quali è prestata l'assicurazione di cui alla Sezione A) Incendio, e tale sinistro causi un'interruzione di attività dello stabilimento stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate con la detta Sezione di riferimento e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle condizioni previste dalla presente sezione, **con il limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.**

Sono comunque esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni dovuti a Terrorismo e sabotaggio organizzato, Terremoto, Inondazioni e alluvioni, Guasti alle macchine anche se le garanzie fossero prestate nelle Sezione A) ~~Incendio~~ Danni Diretti.

Si precisa che per fornitori e clienti si intendono aziende non facenti parte del medesimo gruppo aziendale dell'Assicurato, ovvero società non controllate, consociate, collegate o controllanti, nonché società di produzione o distribuzione di pubblici servizi che forniscono energia, acqua, gas od altre utilities all'Assicurato.

CPB 3 – Estensione ai Servizi Pubblici (valida se richiamata – ESTENSIONE AI SERVIZI PUBBLICI RP-2-313 – clausola a testo editabile)

Se qualunque stabilimento e impianto di produzione o distribuzione di pubblici servizi che forniscono energia, acqua o gas all'Assicurato, situato entro 5 Km. dal luogo indicato nella polizza è colpito da un danno indennizzabile a termini della presente polizza, che causa interruzione o riduzione delle forniture

stesse, il relativo danno è considerato come danno agli enti assicurati e le eventuali perdite che possono derivare all'Assicurato sono indennizzabili, a termini della presente polizza.

CPB 4 – Prolungamento del periodo di inattività (valida se richiamata – PROLUNGAMENTO PERIODO INATTIVITA' RP-2-314 – clausola a testo editabile)

A parziale deroga dell'art. B.2 - Esclusioni, la Compagnia risponde anche delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività o sospensione di esercizio **causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne** quali (a titolo esemplificativo ma non limitativo): regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.

In nessun caso la Compagnia risponderà per più di 15 giorni consecutivi per le interruzioni o le interferenze di cui alla presente clausola. In nessun caso potranno essere indennizzati i danni conseguenti ad impedimento all'accesso dovuti a provvedimento di Autorità e/o causati da eventi direttamente riferiti al Contraente o all'Assicurato e/o causati da qualsiasi altro evento esterno.

CPB 5 – Multe, penalità o danni per inadempienza contrattuale (valida se richiamata – MULTE, PENALITA', ECC. RP-2-315 – clausola a testo fisso)

La garanzia prestata con la presente polizza è estesa a coprire anche eventuali multe, penalità o danni per inadempienza contrattuale e cioè quanto l'Assicurato sarà stato legalmente obbligato a pagare a fronte di multe, penalità o danni per mancata evasione, totale o parziale, di ordini nei termini previsti dal contratto, causata esclusivamente da un sinistro indennizzabile a termini della polizza di riferimento.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie e scoperti previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

CPB 6 – Interdipendenza Interna (valida se richiamata – INTERDIPENDENZA INTERNA RP-2-316– clausola a testo fisso)

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato svolge o può svolgere nelle ubicazioni assicurate attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la determinazione del danno oggetto della presente polizza sarà effettuata non solo in riferimento all'ubicazione assicurata interessata dall'evento dannoso garantito dalla Sezione A) Incendio, ma anche per quelle altre ubicazioni assicurate che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, avessero risentito, in base alle Condizioni di Assicurazione della presente polizza, degli effetti di tale evento dannoso.

Si precisa che la garanzia opera per tutte le ubicazioni assicurate, anche se appartenenti a società controllate, consociate, collegate o controllanti o facenti comunque parte del gruppo aziendale dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie e scoperti previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

CPB 7 – Danni a cose di Proprietà Temporaneamente Trasferite (valida se richiamata – DANNI A COSE TEMP. TRASFERITE RP-2-317– clausola a testo fisso)

La garanzia prestata con la presente polizza copre anche eventuali interruzioni od interferenze nell'attività in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della polizza di riferimento che abbia colpito cose di proprietà dell'Assicurato, mentre sono temporaneamente trasferite per lavorazione presso terzi, comprese Società controllate e consociate, o mentre sono trasportate, o mentre sono in deposito in qualsiasi magazzino.

CPB 8 – Danni a beni non assicurati nella polizza di riferimento (stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo fisso)

La Compagnia risponde, a termini della presente Sezione, anche per le perdite derivanti all'Assicurato dall'interruzione dell'attività in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della Sezione A) ~~Incendio~~ Danni Diretti che abbia colpito enti goduti a qualsiasi titolo dall'Assicurato e non assicurati alla predetta Sezione A) ~~Incendio~~ Danni Diretti.

Tali beni:

- possono consistere in fabbricati e/o macchinari e/o impianti e/o ogni altro ente detenuto dall'Assicurato in leasing strumentale, locazione finanziaria, noleggio, comodato d'uso e/o altre tipologie di contratto
- devono essere comunque strettamente pertinenti ai processi produttivi dichiarati nella Scheda di Polizza
- devono trovarsi nell'ambito dell'area recintata di pertinenza aziendale dell'ubicazione assicurata nella Scheda di Polizza
- devono essere beni per i quali l'Assicurato non sia tenuto ad assicurarli contro i Danni Materiali Diretti (ad es. perché già assicurati dall'Assicurato o dal legittimo proprietario con polizze poliennali o con polizze degli Istituti di Leasing)

- non essendo assicurati contro i Danni Materiali e Diretti, verranno esclusi dall'indennizzo nella Sezione A) Incendio, senza alcun pregiudizio circa l'indennizzabilità relativa alla presente Sezione.

CPB 9 – Impedimento alla ripresa per ordine delle autorità civili(stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo editabile)

A parziale deroga dell'Art. B.2 - Esclusioni, qualora **esclusivamente in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A)–Incendio Danni Diretti che abbia colpito le cose assicurate si verifica impedimento, anche parziale, allo svolgimento dell'attività o alla ripresa della stessa imposto dall'Autorità**, la Compagnia indennizza le perdite che possono derivare al Contraente e/o all'Assicurato da interruzione o riduzione dell'attività dichiarata entro il limite di 15 giorni da tale imposizione.

Ai fini della presente estensione di garanzia **in ogni caso sono escluse le perdite conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione A)–Incendio Danni Diretti e della presente Sezione B) Danni Indiretti verificatosi in occasione di atti di terrorismo.**

CPB 10 – Onorari dei revisori(stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo editabile)

L'assicurazione di cui alla relativa partita è limitata all'equa remunerazione dovuta dall'Assicurato, in caso di sinistro, per il lavoro svolto dalla Società di revisione dallo stesso incaricata, al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, di ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini dell'art. B.12) *Obblighi in caso di sinistro* delle Norme che regolano la Sezione B) Danni Indiretti, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata.

CPB 11 – Reparti di Ricerca e Sviluppo(stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo fisso)

Se parametro scelto è MARGINE DI CONTRIBUZIONE, riportare questo testo:

In caso di danno non escluso a termini della polizza di riferimento che provochi un'interruzione delle attività di ricerca, sviluppo e test le quali di per se stesse avrebbero generato margine di contribuzione durante il periodo di indennizzo, questa polizza coprirà l'effettiva perdita sostenuta per il proseguimento di spese fisse, incluse le paghe, direttamente attribuibili alle suddette attività di ricerca, sviluppo e test.

Se parametro scelto è PROFITTO LORDO, riportare questo testo:

In caso di danno non escluso a termini della polizza di riferimento che provochi un'interruzione delle attività di ricerca, sviluppo e test le quali di per se stesse avrebbero generato profitto lordo durante il periodo di indennizzo, questa polizza coprirà l'effettiva perdita sostenuta per il proseguimento di spese fisse, incluse le paghe, direttamente attribuibili alle suddette attività di ricerca, sviluppo e test.

CPB 12 – Riserve di Magazzino(stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo fisso)

Se parametro scelto è MARGINE DI CONTRIBUZIONE, riportare questo testo:

Se al verificarsi di un sinistro, per contenere la riduzione del margine di contribuzione, l'Assicurato ricorrerà all'utilizzo di scorte a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:

- a) il rimborso dei costi per la ricostituzione del livello delle scorte di magazzino al giorno del sinistro;
- b) l'eventuale perdita del margine di contribuzione causata dalla mancanza e/o riduzione di scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò a decorrere dal momento di tale mancanza e/o riduzione e per un periodo pari al massimo periodo di indennizzo.

Se parametro scelto è PROFITTO LORDO, riportare questo testo:

Se al verificarsi di un sinistro, per contenere la riduzione del volume di affari, l'Assicurato ricorrerà all'utilizzo di scorte a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:

- a) il rimborso dei costi per la ricostituzione del livello delle scorte di magazzino al giorno del sinistro;
- b) l'eventuale perdita del volume di affari causata dalla mancanza e/o riduzione di scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò a decorrere dal momento di tale mancanza e/o riduzione e per un periodo pari al massimo periodo di indennizzo.

CPB 13 – Vendite di Salvataggio(stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo fisso)

Se parametro scelto è MARGINE DI CONTRIBUZIONE, riportare questo testo:

Se a seguito del sinistro l'Assicurato terrà una vendita di salvataggio durante il periodo di indennizzo, il comma a) dell'Art. B.4 – Determinazione del danno, agli effetti del sinistro stesso, si leggerà come segue:

- a) relativamente alla perdita del Margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita e le Rimanenze saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza

interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato.

Se parametro scelto è PROFITTO LORDO, riportare questo testo:

Se a seguito del sinistro l'Assicurato terrà una vendita di salvataggio durante il periodo di indennizzo, il comma a) dell'Art. B.6 - Indennizzo pagabile, relativamente alla partita 1 Profitto Lordo, agli effetti del sinistro stesso, si leggerà come segue:

- a) relativamente alla riduzione del volume di affari: l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari, durante il periodo di indennizzo (dedotto il volume di affari per il periodo della vendita di salvataggio) rispetto al volume di affari di riferimento. Da tale importo sarà detratto il profitto lordo effettivamente guadagnato durante il periodo della vendita di salvataggio.

CPB 14 – Casi di risoluzione del Contratto(stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo fisso)

Il contratto di assicurazione si scioglie nei casi di fallimento o di ammissione dell'Assicurato alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione, ma l'Assicurato non è liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non ne abbia dato comunicazione alla Compagnia; è peraltro dovuto per intero il premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

CPB 15 – Costi per il personale(stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo fisso)

La Società si obbliga ad indennizzare i costi per il personale, per un periodo massimo di 360 giorni, sempre che non rientrino tra quelli indennizzabili con la polizza di riferimento (ad esempio sotto la voce "Maggiori Costi") e sempreché l'Assicurato non sia potuto ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni.

CPB 16 - Denuncia circostanziata dei sinistri (stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo fisso)

A parziale deroga di quanto disposto all'art. Obblighi in caso di sinistro delle norme che regolano la sezione B) DANNI INDIRETTI, si stabilisce che l'Assicurato non è tenuto a predisporre lo stato particolareggiato delle altre cose assicurate, non danneggiate, esistenti al momento del sinistro.

SEZIONE C) FURTO

(stampare SEZIONE C –FURTO solo se attivata almeno una garanzia sezione furto)

DEFINIZIONI

Ad integrazione di quanto previsto nel Glossario generale, ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Armadio corazzato:

A) Pareti e battenti costituiti da:

- involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario;
 - protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm., estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti;
 - battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere.
- B) Movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci mobili ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastre e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.

C) Peso minimo: 300 Kg.

Cassaforte:

Mezzo di custodia che soddisfa (come minimo) i seguenti parametri costruttivi:

• Cassaforte a muro

A) Pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm.

B) Battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm.

C) Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastre e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia sagomato antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione.

D) Dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

• Cassaforte di grado A

A) Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, etc.)

B) Movimento di chiusura:

– manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;

– rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastre e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.

C) Peso minimo: 200 Kg. Le casseforti di peso inferiore a 200 Kg. debbono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

• Cassaforte o mezzo di custodia conforme alla normativa EN 14450, EN 1300

Le casseforti o i mezzi di custodia, conformi alla normativa EN 14450, EN 1300, di peso inferiore a 200 Kg. debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

Contenuto: il complesso dei beni mobili pertinenti all'Azienda e precisamente:

- Macchinario, attrezzatura e arredamento: macchine, **apparecchiature elettroniche solo esclusivamente se non operante la sezione D) Elettronica.**, attrezzature, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi e scale mobili), di peso, di traino e di trasporto (non iscritti al P.R.A.), nonché altri impianti pertinenti all'Azienda, mobilio, arredamento, quadri ed oggetti d'arte (esclusi preziosi) con il limite di € 10.000,00 per singolo oggetto, casseforti e armadi corazzati (escluso il relativo contenuto), cancelleria, libri, stampati, effetti personali dell'Assicurato e dei dipendenti (esclusi preziosi e valori), insegne e tende esterne purché stabilmente ancorate alle strutture murarie. Si intendono compresi i valori fino alla concorrenza del limite del 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 3.000,00. Sono esclusi: titoli di pegno, documenti, collezioni in genere e preziosi.

Si intendono compresi mobilio ed arredamento dell'abitazione dell'Assicurato e/o del custode ubicate nell'ambito dell'Azienda, fermi i limiti sopra indicati.

Sono inoltre comprese le addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella definizione di Fabbricato.

• **Merci:** prodotti destinati alla vendita (esclusi per il furto i veicoli iscritti al P.R.A.), imballaggi, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi, se esistenti, esplosivi, infiammabili destinati alla pulizia, alla manutenzione, ai processi di lavorazione o ad uso degli impianti di riscaldamento al servizio dell'Azienda o del fabbricato, e merci speciali.

S'intendono comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.

Estorsione: il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 cod. pen.).

Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione ed illuminazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

Furto: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 cod. pen.).

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 cod. pen.).

Scippo: furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Serrature e/o chiavi:

I termini "serrature" e/o "chiavi" ovunque espressi, comprendono anche i dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

Valori: Denaro, carte valori e titoli di credito in genere. Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

a) la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

b) l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

c) il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Si precisa che si intendono esclusi dalla definizione di valori: metalli e pietre preziose, preziosi, gioielli, perle naturali, di coltura e collezioni; titoli di pegno, documenti e collezioni in genere.

Vetro antisfondamento: lastre costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di adeguato spessore.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE C) FURTO

Art. C.1 - Oggetto dell'assicurazione

A parziale deroga dell'Articolo A.2 punto 7) della Sezione A) Danni Diretti, **ferme le altre esclusioni previste in detto articolo**, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, ~~La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate,~~ anche se di proprietà di terzi, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:**

a) violandone le difese esterne mediante:

1) rottura, scasso;

2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uso dei modi sopra indicata abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a 1).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterli.

Art. C.2 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente ai gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. C.3 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Compagnia decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto relativo al rischio non corso, sulle somme assicurate rimaste in essere. Su richiesta del Contraente la Compagnia si impegna a reintegrare dette somme e limiti nei valori originali con decorrenza della data della richiesta; una volta definito l'importo della liquidazione del sinistro, il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso, entro trenta giorni dalla data di emissione della relativa appendice.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Compagnia di recedere dal contratto ai sensi dell'Articolo 6.

Qualora il Contraente non ottemperi al pagamento del premio per il reintegro delle somme assicurate dovuto a termine del presente articolo, **in caso di ulteriore sinistro, anche accaduto durante periodi di assicurazione successivi, sarà facoltà della Compagnia decidere se dare il proprio consenso alla relativa richiesta di reintegro.**

Art. C.4 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate, rapinate e/o estorte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Compagnia le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Compagnia di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. C.5 - Sospensione dell'assicurazione per i locali incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

Art. C.6 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. C.7- Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre :

- f) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- g) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- h) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa e comunque per quelli di furto e rapina, da eventi sociopolitici o di quelli cui gli venga fatta esplicita richiesta da parte della Compagnia, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- i) conservare le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali del reato, fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- j) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate o asportate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. C.8 - Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- c) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- d) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. C.9 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 9) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 10) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo C.7;
- 11) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo C.10;
- 12) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Articolo C.8 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. C.10 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - **col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, ne dei danni del mancato godimento od uso di eventuali pregiudizi.**

Art. C.11 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) il Contraente o l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. C.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Qualora la somma degli indennizzi calcolati secondo ogni contratto autonomamente considerato - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. C.13 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, **sempreché non sia stata fatta motivata opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'Articolo C.2 lettera c).**

Se il Contraente o l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Compagnia, prima del pagamento, può richiedere:

- l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altri simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed agricoltura.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

CC 1 - Garanzie accessorie

L'Assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) iniziata ed avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato, nonché ai furti commessi:

- a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte-velate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

CC 2 - Mezzi di chiusura dei locali (Clausola 24.B)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se

non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

CC 3 - Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. C.6 della presente Sezione.

CC 4 - Scoperto per mezzi di chiusura non conformi

Resta espressamente convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro:

- **se l'introduzione nei locali avviene attraverso mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto previsto nella Condizione Particolare CC 2 - Mezzi di chiusura dei locali (Clausola 24.B), la Compagnia corrisponderà all'Assicurato il 80% dell'importo liquidato a termine di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.**
- **se l'introduzione nei locali avviene attraverso mezzi di protezione e di chiusura conformi a quanto previsto nella Condizione Particolare CC 2, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Compagnia corrisponderà integralmente all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza.**

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

CC 5 - Atti vandalici

La Compagnia indennizza gli atti vandalici alle cose assicurate, ai locali contenenti le stesse e agli infissi, commessi in occasione di furto, rapina e/o estorsione, consumati o tentati; **la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00, nonché fino all'ammontare dell'ulteriore somma assicurata alla relativa partita *Atti vandalici (in aumento)*.**

CC 6 - Furto commesso fuori delle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall'Assicurato

A parziale deroga dell'Art. C.2 della presente Sezione, la Compagnia presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'Art. C.1 anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e **sempreché si verifichino le seguenti circostanze:**

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.**

CC 7 - Garanzia accessoria "Trasporto Valori"

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere con il massimo di € 5.000,00, nonché fino all'ammontare dell'ulteriore somma assicurata alla relativa partita *Trasporto Valori Valori (in aumento)* l'assicurazione è prestata anche contro :

- Il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;**
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato il 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. C.12 ~~16~~ delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

CC 8 - Estorsione (come definita dall'art. 629 del Codice Penale)

L'assicurazione è estesa al caso in cui i dipendenti dell'Assicurato o l'Assicurato stesso vengono costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone.

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

CC 9 – Guasti cagionati dai ladri

La Compagnia indennizza i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati; **la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00, nonché fino all'ammontare dell'ulteriore somma assicurata alla relativa partita Guasti cagionati dai ladri (in aumento).**

CC 10 – Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Compagnia indennizzerà l'Assicurato **previa applicazione dello scoperto del 20%.**

CC 11 – Coesistenza scoperti

Qualora in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura comunque non superiore al **30%**; se è operante anche una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto nel caso in cui lo scoperto percentuale risulti di importo inferiore a tale franchigia.

CC 12 – Estensione delle garanzie presso fiere

La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di merci e macchinari, attrezzature che possono trovarsi presso fiere e/o mostre in qualsivoglia località, purché all'interno dell'area fieristica, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura.

Tale estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 e con l'avvertenza che in caso di esistenza di altra assicurazione la presente vale in secondo rischio.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 250,00.

CC 13 Garanzia rapina anche se iniziata dall'esterno dei locali, compresa nei tassi furto

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

CC 14 Valori in cassaforte

L'assicurazione è prestata per il furto e la rapina di valori custoditi in cassaforte chiusa a chiave **fino alla concorrenza di quanto previsto alla voce "Contenuto" delle definizioni, nonché fino all'ammontare dell'ulteriore somma assicurata alla relativa partita Valori in cassaforte (in aumento).**

CC 15 – Valori ovunque posti

L'assicurazione è prestata per il furto e la rapina di valori posti anche fuori dai mezzi di custodia purché, chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa e simili, **fino alla concorrenza di quanto previsto alla voce "Contenuto" delle definizioni, nonché fino all'ammontare dell'ulteriore somma assicurata alla relativa partita Valori ovunque posti (in aumento).**

CONDIZIONI PARTICOLARI (*stampare il titolo solo se presente almeno una condizione particolare relativa alla sezione C) Furto. Da qui inizia la parte dinamica – stampare solo clausole legate alle garanzie richiamate o clausole espressamente richiamate*)

CPC 1 – Fiere e mostre furto - enti presso terzi (richiamare se opzionata la garanzia Enti presso terzi R1-1-88) – clausola a testo fisso

Si prende atto che parte delle merci possono trovarsi, ed ivi intendersi assicurate, presso terzi e/o presso mostre e fiere entro il territorio dello Stato Italiano conformemente alle registrazioni allo scopo tenute dall'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita.

L'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località.
Relativamente ai mezzi di chiusura, gli stessi devono intendersi analoghi a quelli richiamati e/o descritti nella scheda di polizza.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie e scoperti previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

CPC 2 – Enti all'aperto (richiamare se opzionata la garanzia Enti all'aperto R1-1-80) – clausola a testo fisso

Si precisa che gli enti assicurati di cui alla partita Contenuto fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita possono trovarsi anche all'aperto nell'ambito dell'ubicazione assicurata all'interno dei recinti aziendali protetti da cancelli chiusi a chiave o con altro idoneo congegno manovrabile esclusivamente dall'interno.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie e scoperti previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

CPC 3 – Furto con destrezza (stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo editabile)

L'assicurazione di cui alla relativa partita copre il furto commesso con destrezza all'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché, constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto.

Questa garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. C.6) "Assicurazione parziale" delle Norme che regolano la Sezione C) Furto.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro;

- in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro

CPC 4 – Reintegro automatico (stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo fisso)

D'accordo tra le parti si conviene che in caso di sinistro, **fermo il disposto dell'Art. C.3 – "Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro delle Norme che regolano la Sezione C) Furto**, il capitale assicurato si intende, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrato di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini delle Condizioni di Polizza, **impegnandosi l'Assicurato a versare il corrispondente rateo di premio entro 15 giorni dalla presentazione della relativa appendice contrattuale.**

CPC 5 – Mezzi di chiusura dei locali (24A) (stampare solo se selezionato mezzi di chiusura 24A-A nella garanzia furto del contenuto – clausola a testo fisso)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) da inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

CPC 6 – Impianto di allarme (stampare solo se selezionato si su ESISTENZA IMPIANTO DI ALLARME nella garanzia furto del contenuto – clausola a testo fisso)

Agli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile il Contraente dichiara che i locali oggetto dell'assicurazione di cui alla presente polizza, sono protetti da un impianto automatico di allarme a protezione volumetrica e collegato via rete cellulare con l'Istituto di Vigilanza. Ai fini della validità della garanzia L'Assicurato deve attivare ininterrottamente detto impianto ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone. Qualora, in caso di furto, per una qualsivoglia ragione il suddetto impianto non risultasse operante, l'indennizzo calcolato a termini di polizza sarà corrisposto previa detrazione di uno scoperto del 20%.

CPC 7 – Furto durante l’orario di apertura del concessionario (stampare solo se richiamata la clausola dall’elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo editabile)

Fermo il disposto dell’Art. C.1 - Oggetto dell’assicurazione, si precisa che gli enti assicurati alla partita Contenuto, compresi veicoli iscritti al PRA di proprietà di terzi in lavorazione, consegna, custodia o vendita, possono trovarsi anche all’aperto nell’ambito dell’ubicazione assicurata **all’interno dei recinti aziendali protetti da cancelli e/o portoni. L’area recintata dev’essere protetta per tutta la sua estensione da manufatti in muratura e/o cemento armato e/o metallo (fissi ed ancorati al terreno), atti ad impedire il passaggio dei veicoli, o cancellate di altezza non inferiore a 1,5 metri da piani praticabili per via ordinaria dall’esterno, il tutto chiuso da serrature o lucchetti.** Sono ammesse recinzioni in rete metallica purché per tutta la loro estensione siano installate su cordolo, di qualsiasi altezza, in muratura.

Gli autoveicoli all’aperto come sopra indicato **dovranno essere lasciati chiusi a chiave, con finestrini alzati e le chiavi opportunamente conservate all’interno dei locali assicurati, entro cassetti o armadi chiusi a chiave, posti in luogo non accessibile al pubblico, fermo il divieto di lasciarle inserite nel quadro di accensione o a bordo degli autoveicoli.** Durante le ore di apertura dell’esercizio la garanzia è operante anche nell’ipotesi in cui l’introduzione nei locali assicurati sia avvenuta in modo diverso da quanto previsto dall’Art. C.1 - Oggetto dell’assicurazione.

Il furto delle parti accessorie, di ricambio o di singole parti di veicoli assicurati compresi audiovisivi – impianti satellitari, quali navigatori e simili – **si intende compreso nell’assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.**

Qualora detti veicoli risultassero assicurati in proprio dai relativi intestatari per i medesimi rischi, la presente garanzia opera in eccedenza a quanto già eventualmente assicurato.

Agli effetti della presente garanzia:

- **il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Europer singolo veicolo;**
- **in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro, con il sottolimito per singolo veicolo di Euro**

CPC 8 – Furto durante l’orario di chiusura del concessionario (stampare solo se richiamata la clausola dall’elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo editabile)

Fermo il disposto dell’Art. C.1 - Oggetto dell’assicurazione, si precisa che gli enti assicurati alla partita Contenuto, compresi veicoli iscritti al PRA di proprietà di terzi in lavorazione, consegna, custodia o vendita, possono trovarsi anche all’aperto nell’ambito dell’ubicazione assicurata **all’interno dei recinti aziendali protetti da cancelli e/o portoni chiusi a chiave o con altro idoneo congegno manovrabile esclusivamente dall’interno. L’area recintata dev’essere protetta per tutta la sua estensione da manufatti in muratura e/o cemento armato e/o metallo (fissi ed ancorati al terreno), atti ad impedire il passaggio dei veicoli, o cancellate di altezza non inferiore a 1,5 metri da piani praticabili per via ordinaria dall’esterno, il tutto chiuso da serrature o lucchetti.** Sono ammesse recinzioni in rete metallica purché per tutta la loro estensione siano installate su cordolo, di qualsiasi altezza, in muratura.

Gli autoveicoli all’aperto come sopra indicato dovranno essere lasciati **chiusi a chiave, con finestrini alzati e le chiavi opportunamente conservate all’interno dei locali assicurati, entro cassetti o armadi chiusi a chiave, posti in luogo non accessibile al pubblico, fermo il divieto di lasciarle inserite nel quadro di accensione o a bordo degli autoveicoli.** Durante le ore di chiusura dell’esercizio e, comunque, nei periodi di assenza degli addetti, la garanzia è operante esclusivamente a condizione che l’introduzione nei locali o nell’area recintata assicurati avvenga tramite uno dei modi previsti dall’Art. C.1 - Oggetto dell’assicurazione.

Il furto delle parti accessorie, di ricambio o di singole parti di veicoli assicurati compresi audiovisivi – impianti satellitari, quali navigatori e simili – **si intende compreso nell’assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.**

Qualora detti veicoli risultassero assicurati in proprio dai relativi intestatari per i medesimi rischi, la presente garanzia opera in eccedenza a quanto già eventualmente assicurato.

Agli effetti della presente garanzia:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro.....per singolo veicolo;**
- **in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro, con il sottolimito per singolo veicolo di Euro**

CPC 9 – Merci trasportate (stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA
- clausola a testo editabile)

Parte del contenuto si intende assicurato anche per il furto avvenuto durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing, condotti dall'Assicurato o dagli addetti all'attività assicurata.

La presente garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La presente garanzia sarà operante a condizione che.:

- **il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;**
- **gli enti assicurati vi siano conservati per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;**
- **gli enti assicurati siano riposti in maniera che non siano visibili dall'esterno.**

La Società non indennizza i danni:

a) ai veicoli;

b) agli enti assicurati trasportati su automezzi "telonati";

Agli effetti della presente garanzia:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 25% con il minimo di Euro 1.000,00;**
- **in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro 5.000,00.**

Limitatamente alla fase di trasporto, le apparecchiature debbono essere riposte nelle custodie di cui sono dotati

SEZIONE D) ELETTRONICA

(stampare SEZIONE D – ELETTRONICA solo se attivata almeno una garanzia sezione elettronica)

DEFINIZIONI

Ad integrazione di quanto previsto nel Glossario generale, ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Apparecchiatura elettronica (successivamente denominata "cosa"): Macchine e apparecchiature d'ufficio azionate da correnti deboli.

Conduttori esterni: l'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini, collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

Contratto di assistenza tecnica: accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.

Copia di sicurezza: copia di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservata in edificio separato, prodotta con la frequenza indicata nella scheda e contenente la versione aggiornata dei dati, procedure originali e/o programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.

Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

Programma standard in licenza d'uso: sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Supporti di dati: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE D) ELETTRONICA

Art. D.1 - Rischio assicurato

La Compagnia si obbliga a indennizzare, **nei limiti della somma assicurata a tale titolo**, i danni materiali e diretti causati alle Apparecchiature Elettroniche, con esclusione di impianti, macchine e apparecchiature adibite o asservite alla produzione, di seguito denominate cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. D.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) **causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;**
- b) **di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;**
- c) **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;**
- d) **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulitura, manutenzione e revisione;**
- e) **verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose ad impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;**
- f) **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;**
- g) **di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;**
- h) **attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza;**
- i) **ai supporti di suono o di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;**
- j) **ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;**

- k) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, nonché per smarrimento;
 - l) dovuti a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
 - m) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - n) verificatosi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
 - o) diretti ed indiretti, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
 anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
 - p) causati dall'impossibilità per qualsiasi computer, sistemi di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dall'effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa;
 - q) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe e slavine;
 - r) causati da terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
 - s) causati da atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, serrata, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
 - t) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo, atti di sabotaggio;
 - u) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- La Compagnia, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative partite e condizioni particolari:
- v) i conduttori esterni alle apparecchiature elettroniche assicurate;
 - w) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
 - x) i programmi standard in licenza d'uso e di utente;
 - y) gli impianti e le apparecchiature elettroniche, comunque non destinate al commercio, temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del Contraente o dell'Assicurato.

Art. D.3 - Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

Art. D.4 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata secondo le norme che seguono:

1. Si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
2. Si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in 1. diminuito dell'importo come in 2.

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la determinazione del danno ottenuta come sopra, riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro cinque anni dalla data di costruzione;**
- b) il rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del sinistro;**
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio;**

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto a), del punto b), e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

- 3. Si stima il valore dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso od altra causa;
- 4. Si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come in 3, diminuito dell'importo stimato come in 4.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento – relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato – e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione della cosa danneggiata.

La Compagnia, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore – relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato – per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato.

Art. D.5 - Fenomeni elettrici di origine esterna

I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati **sono indennizzabili a condizione che:**

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;**
- b) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;**
- c) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:**
 - 1) le sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori;**
 - 2) le oscillazioni della tensione di rete, con stabilizzatori di tensione;**
 - 3) le interruzioni dell'alimentazione elettrica, con gruppi di continuità;**
 - 4) disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido.**

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche da ufficio, telefax, telex, fotocopiatrici, centralini telefonici, personal computer, registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione predetti i dispositivi, realizzati e installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati i danni da fenomeno elettrico di origine esterna, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto del 25% del danno, con il minimo previsto nella scheda di polizza.

Art. D.6 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre :

- k) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno materiale e diretto; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;**
- l) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;**
- m) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa e comunque per quelli di furto e rapina, da eventi sociopolitici o di quelli cui gli venga fatta esplicita richiesta da parte della Compagnia, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;**
- n) conservare le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali del reato, fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**

- o) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate o asportate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. D.7 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- e) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- f) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. D.8 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 13) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 14) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo D.6;
- 15) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo D.9;
- 16) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Articolo D.7 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. D.9 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata secondo le norme che seguono:

1. Si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
2. Si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in 1. diminuito dell'importo come in 2.

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la determinazione del danno ottenuta come sopra, riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro sette anni dalla data di costruzione;
- b) il rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del sinistro;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio;

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto a), del punto b), e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

3. Si stima il valore dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso od altra causa;
4. Si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come in 3, diminuito dell'importo stimato come in 4.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento – relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato – e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione della cosa danneggiata.

La Compagnia, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore – relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato – per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato.

Art. D.10 Valore assicurabile – assicurazione parziale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). Se dalle stime fatte con le norme dell'art. precedente, risulta che il valore assicurabile di una più cose, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

Art. D.11 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. D.12 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, **sempreché non sia stata fatta motivata opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'Articolo D.2 lettera a) della presente sezione.**

Art. D.13 – Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni comprese le altre Sezioni della presente polizza, sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. D.14 – Impianto di condizionamento

Qualora il costruttore o fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni del valore dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni di valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. D.15 – Danni da furto

D15.1 - All'interno dei locali

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

1) rottura, scasso;

2) uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se i mezzi di chiusura non corrispondono ai requisiti sopra indicati, per singolo sinistro, è applicato lo scoperto pari al 20% del danno fermo restando la franchigia minima indicata in polizza.

D15.2 - All'esterno dei locali

La garanzia furto è operante anche per le cose poste all'esterno dei locali a condizione che la cosa assicurata sia stabilmente ancorata al suolo od al fabbricato sempreché l'installazione all'esterno dei locali sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.

La garanzia è prestata applicando lo scoperto pari al 25% del danno fermo restando la franchigia minima indicata in polizza.

Art. D.16 – Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche

A parziale deroga dell'art. D.4 in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi ed alle valvole elettroniche l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse, fermo il disposto dell'art. D.9

Art. D.17 – Coesistenza di detrazioni diverse

Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia coesistano più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l'indennizzo avverrà previa detrazione di una unica franchigia, quella più elevata, o se operante, dello scoperto maggiore, fermo restando il limite d'indennizzo eventualmente previsto.

Art. D.18 – Impianti ed apparecchi elettroacustici

Sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono ed immagini.

Art. D.19 – Buona Fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. D.20 – Atti dolosi

A parziale deroga dell'art. D.2, la Compagnia indennizza i danni, materiali e diretti, alle cose assicurate:

- a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio;
- b) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell'art. D.2 sopra menzionato;

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente condizione particolare.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 500,00;

- in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 60% delle somme assicurate alle singole partite.

Art. D.21 – Colpa grave

A parziale deroga dell'art. D.2 lettera a), la Compagnia risponde dei danni causati con colpa grave dell'Assicurato.

Per Assicurato devono intendersi unicamente i membri del Consiglio di Amministratore ed il suo Presidente.

Art. D.22 – Terremoto

Qualora nella Sezione A ~~– Incendio~~ Danni Diretti sia operante la garanzia Terremoto, a parziale deroga dell'art. D.2 lettera r) delle Norme che regolano la Sezione D - Elettronica, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da terremoto intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Compagnia non indennizza i danni:

- a) di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;**
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;**
- c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia alla Sezione A – ~~Incendio~~ Danni Diretti.

Art. D.23 – Inondazione, alluvione, allagamento

Qualora nella Sezione A ~~– Incendio~~ Danni Diretti sia operante la garanzia Inondazione, alluvione, allagamento a parziale deroga dell'art. D.2 lettera r) delle Norme che regolano la Sezione D - Elettronica, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti, alle cose assicurate per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a. causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o alluvione sugli enti assicurati;**
- c. a enti mobili all'aperto.**

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia alla Sezione A – ~~Incendio~~ Danni Diretti.

CONDIZIONI PARTICOLARI *(stampare il titolo solo se presente almeno una condizione particolare relativa alla sezione D) Elettronica. Da qui inizia la parte dinamica – stampare solo clausole legate alle garanzie richiamate o clausole espressamente richiamate)*

CPD 1 – Conduttori esterni alle cose assicurate (richiamare se opzionata la garanzia Conduttori esterni alle cose assicurate RG-1-91) – clausola a testo fisso

La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate **per la somma indicata in polizza alla relativa partita**, fermo il disposto dell'art. D.10 delle Norme che regolano la Sezione D) Elettronica

Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie e scoperti previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza.

CPD 2 – Apparecchiature ad impiego mobile (richiamare se opzionata la garanzia Impianti ed apparecchi ad impiego mobile RG-1-93) – clausola a testo fisso

A parziale deroga dell'Art. D.2 lettera e) delle Norme che regolano la Sezione D) Elettronica, gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati, **nei limiti della somma assicurata alla relativa partita**, anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, **a condizione che:**

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- il loro trasporto sia necessario e in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato e indicata in polizza.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi.

Limitatamente alla fase di trasporto, le apparecchiature debbono essere riposte nelle custodie di cui sono dotati.

La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie, scoperti, limiti di indennizzo previsti per la presente garanzia alla Sezione A – Incendio Danni Diretti.

CPD 3 – Supporti di dati (richiamare se opzionata la garanzia supporti di dati RG-1-95) – clausola a testo fisso

La Compagnia indennizza, **nei limiti della somma assicurata alla relativa partita**, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati dall'ultima copia di sicurezza effettuata con la frequenza indicata nella scheda di polizza, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'Art. D.2 delle Norme che regolano la Sezione D) Elettronica.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

A parziale deroga dell'art. D.6 delle Norme che regolano la Sezione D) Elettronica, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Compagnia ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma, fax, e-mail.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà per singolo supporto di dati somma superiore a € 1.000,00.

CPD 4 – Programmi in licenza d'uso (richiamare se opzionata la garanzia programmi in licenza d'uso RG-1-96) – clausola a testo fisso

La Compagnia indennizza, **nei limiti della somma assicurata alla specifica partita**, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti o sottratti, in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'Art. D.2 delle Norme che regolano la Sezione D) Elettronica nonché danni causati da virus.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione, come disposto dall'art. D.10 delle Norme che regolano la Sezione D) Elettronica. L'Assicurato, all'acquisto dei programmi, deve ottenere dal Fornitore degli stessi l'obbligo della consegna di copie dei programmi nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.

A deroga dell'art D.6 delle Norme che regolano la Sezione D) Elettronica, l'Assicurato o il Contraente deve immediatamente comunicare alla Compagnia i danni ai programmi mediante telegramma, fax, e-mail.

Agli effetti della presente garanzia, in caso di sinistro, si applicheranno franchigie e scoperti previsti per la presente garanzia nella scheda di polizza

CPD 5 – Maggiori costi (richiamare se opzionata la garanzia Maggiori costi RG-17-81) – clausola a testo fisso

La Compagnia indennizza, **nei limiti della somma assicurata alla relativa partita**, i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'Art. D.2 delle Norme che regolano la

Sezione D) Elettronica, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi.

La Compagnia non risponde dei maggiori costi dovuti a :

- a) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un apparecchio assicurato alla partita 1) Apparecchiature elettroniche;
- e) danni ai supporti di dati;
- f) ricostruzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti;

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto ma comunque non oltre la durata massima di 90 giorni.

La Compagnia risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero di € 500,00, riferito al periodo di Indennizzo. La Compagnia riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

A parziale deroga dell'art D.6 delle Norme che regolano la Sezione D) Elettronica, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Compagnia i danni di maggiori costi mediante telegramma, fax, e-mail. Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Compagnia entro 48 ore dalla data del sinistro, la stessa non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del documento di notifica.

CPD 6 Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili

(stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo fisso)

A deroga del secondo comma della Condizione Particolare "Conduttori esterni alle cose assicurate" sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati alla relativa partita, fino al limite massimo per sinistro indicato nella scheda di polizza

CPD 7 Lavoro straordinario (stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo fisso)

A parziale deroga dell'art. D.4 delle Norme che regolano la Sezione D) Elettronica, relativamente alle cose assicurate, la Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, **con il limite massimo del 10% dell'ammontare del danno** e fermo il disposto dell'art. D.10 delle Norme che regolano la Sezione D) Elettronica

CPD 8 Deroga proporzionale (stampare solo se richiamata la clausola dall'elenco CLAUSOLE DI POLIZZA – clausola a testo fisso)

A parziale deroga dell'art. D.10 delle Norme che regolano la sezione D) Elettronica, si conviene fra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'art. D.10 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. In ogni caso, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

SEZIONE E) GUASTI ALLE MACCHINE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI GUASTI ALLE MACCHINE

Art. E.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga ad indennizzare A parziale deroga dell'Articolo A.2 punto 10) della Sezione A) Danni Diretti, **ferme le altre esclusioni previste in detto articolo**, la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da guasti accidentali meccanici ed elettrici propri del macchinario, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l'uso a cui è destinato.

Per GUASTO si deve intendere un danno accidentale, improvviso e imprevisto causato da:

- a) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti;
- b) difetti di fusione, del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio;
- c) incidenti fortuiti di funzionamento quali errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, tormento molecolare, forza centrifuga, velocità eccessiva, difettosa o accidentale mancanza di lubrificazione, grippaggio, colpo di ariete, surriscaldamento locale (**ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione**), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- d) caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
- e) gelo;
- f) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio;
- g) qualsiasi altro evento che non sia qui di seguito escluso.

Art. E.2 - Rischi esclusi

La Compagnia non è obbligata ad indennizzare i danni:

- a) **causati da incendio, esplosione o scoppio, azione del fulmine, furto o tentativo di furto, salvo i danni di fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o di demolizione. A maggior precisazione la rottura violenta di turbine, compressori, cilindri di motori, cilindri idraulici, volani, o altre parti di macchinario soggette a forza centrifuga, trasformatori e interruttori in olio non è considerata esplosione o scoppio;**
- b) **dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;**
- c) **causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;**
- d) **causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;**
- e) **causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni;**
- f) **causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;**
- g) **verificatisi in conseguenza di danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate;**
- h) **dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;**
- i) **causati da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;**
- l) **verificatisi in conseguenza di danni a parti intercambiabili accessorie ed utensileria in genere, a forme, matrici, stampi, mole, crivelli, funi, corde, cinghie, catene, nastri di trasmissione e simili, pneumatici, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere ad eccezione degli isolanti dei conduttori di elettricità; fili e cavi di collegamento, tubi flessibili, materiali di congiungimento e guarnizione e tutte le parti non metalliche; a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;**
- m) **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e**

- trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- n) causati da inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica o eventi similari, tromba marina e d'aria, cicloni, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico di neve, eventi naturali in genere;
 - o) conseguenti a perdita o distruzione degli enti assicurati o qualunque altra relativa spesa, causati direttamente o indirettamente da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - p) causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
 - q) causati dall'impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa;
 - r) consequenziali causati dagli eventi assicurati alla presente sezione.

Art. E.3 – Non operatività della garanzia Danni Indiretti

La Compagnia non risponderà in alcun modo di eventuali danni derivanti da interruzioni di attività dovute a sinistri indennizzabili ai sensi delle garanzie prestate dalla presente Sezione E) Guasti alle Macchine.

Art. E.4 - Determinazione del danno

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in polizza, secondo le norme seguenti:

a) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come in a. 1), difalato dell'importo stimato come in a. 2).

b) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
 - 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
- L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come in b. 1), difalato dell'importo come in b. 2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come in a. 1) meno a. 2), eguali o superiori il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come in b. 1). **Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Compagnia ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.**

Art. E.5 - Primo rischio assoluto

L'assicurazione di cui alla presente Sezione è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Articolo *E.10 Assicurazione parziale*.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di salvataggio previsti dall'Articolo E.7 lett. a) saranno ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. E.6 - Non operatività enti presso terzi

Si conviene che la presente Sezione E) Guasti alle Macchine deve, in ogni caso, intendersi operante esclusivamente per gli enti che si trovano presso le ubicazioni espressamente identificate nella Scheda di polizza.

Art. E.7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) dare immediato avviso di sinistro all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di sinistro presumibilmente doloso fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Compagnia si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Compagnia, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
- f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. E.8 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. E.9 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. E.7;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. ~~14~~ A7;

procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'art. E. 4 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui al punto ~~ai~~ ~~punti 3) e 4)~~ sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. E.10 - Valore assicurabile - Assicurazione parziale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato. (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile per ciascuna cosa eccedeva al momento del sinistro la somma rispettivamente assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

Art. E.11 - Franchigia/Scoperto

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione per ogni sinistro dell'importo indicato nella scheda di polizza.

Art. E.12 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

Art. E.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. E.14 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. E.2 lettera d).

CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

CE 1. Danni ai magli

Sono esclusi dalla garanzia i danni alla mazza battente ed alla chabotte (blocco incudine) dei magli.

CE 2. Danni ai frantoi, frangizolle e mulini in genere

Sono esclusi dalla garanzia i danni agli organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle e mulini in genere.

CE 3. Danni alle macchine per produzione di carta e cartone

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle tele ed ai vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone.

CE 4. Danni agli scardassi

Sono esclusi dalla garanzia i danni agli scardassi, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.

A parziale deroga dell'Articolo E.4 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Guasti alle Macchine, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

CE 5. Danni ai forni

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati dalle fuoriuscite di masse in fusione.

CE 6. Danni alle turbine a gas

A parziale deroga dell'Articolo E.4 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Guasti alle Macchine, in caso di danno alle palettature, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

CE 7. Danni alle macchine da stampa in quadro e continue di tessuti

In caso di danno al tappeto di trascinamento del tessuto, a parziale deroga dell'Articolo E.4 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Guasti alle Macchine, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

CE 8. Danni ai nastri trasportatori non metallici

In caso di danno ai nastri trasportatori non metallici, a parziale deroga dell'Articolo E.4 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Guasti alle Macchine, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

CE 9. Trasformatori ed alternatori

A parziale deroga dell'Articolo E.4 delle Norme che regolano l'Assicurazione dei Guasti alle Macchine, in caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno e frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50%.

CE 10. Elettropompe sommerse

Il Contraente o l'Assicurato deve effettuare periodicamente i seguenti controlli, tenendo anche presenti le disposizioni fornite dalla ditta costruttrice:

- a) livello d'acqua, allo scopo di evitare che la pompa lavori parzialmente od interamente a secco;
- b) parte strumentale, allo scopo di evitare che la pompa lavori in condizioni diverse da quelle di targa;
- c) contenuto di sabbia nell'acqua, che non deve superare quello prescritto dal costruttore.

CE 11. Revisione di impianti di turbine a vapore

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione di ogni turboalternatore a vapore (parti meccaniche ed elettriche), completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione. Nel caso di turboalternatori a vapore, nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire eseguita prima che scada la garanzia.

Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all'anno, la revisione deve avvenire almeno ogni tre anni, quando le turbine sono protette da efficaci chiusure e drenaggi nelle condotte del vapore di alimentazione e di scarico contro le infiltrazioni di vapore ed acqua, durante i periodi di inattività.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Compagnia che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato. L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La Compagnia si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l'impianto.

CE 12. Revisione di impianti di turbine idrauliche con potenza superiore a 375 KW

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione della turbina completamente aperta.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione. Nel caso di turbine idrauliche nuove di fabbrica, la prima revisione deve venire eseguita prima che scada la garanzia. Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all'anno, l'ispezione deve avvenire almeno ogni tre anni.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Compagnia che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato. L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La Compagnia si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l'impianto.

CE 13. Revisione di motori elettrici trifase con potenza superiore a 750 KW in esecuzione bipolare, oppure con potenza superiore a 1.000 KW in esecuzione a 4 o più poli

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 8.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione. Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Compagnia che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato. L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La Compagnia si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l'impianto.

CE 14. Revisione di motori in c.c. con potenza superiore a 375 KW

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto. Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, dopo un anno di funzionamento per i motori in c.c. in impianti di laminazione, in acciaierie, in cementifici, in mulini, e dopo due anni di funzionamento per i motori in c.c. in altri impianti, a partire dall'ultima revisione. Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione. Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Compagnia che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato. L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La Compagnia si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l'impianto.

CONDIZIONI PARTICOLARI (stampare il titolo solo se presente la garanzia DANNI AI FABBRICATI)

CPE 1 – Danni ai fabbricati (clausola dinamica, stampare solamente se richiamata garanzia RG-2-1) – clausola a testo fisso

Fermo il disposto dell'art. E2 – Rischi esclusi,- la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti ai fabbricati occupati dall'Assicurato unicamente causati da rotture, lesioni, crolli, sfondamenti dovuti a sinistri indennizzabili a termini della presente sezione.

Questa estensione riguarda esclusivamente i fabbricati situati nell'area delle ubicazioni elencate in polizza, e viene prestata fino alla concorrenza massima della somma a tale titolo assicurata, senza applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C.

CPE 2 – Danni indiretti da guasto alle macchine (clausola dinamica, stampare solamente se richiamata specifica garanzia da elenco clausole di polizza - editabile)

La compagnia risponde dei danni derivanti da interruzioni di attività dovute a sinistri indennizzabili ai sensi delle garanzie prestate dalla presente sezione.

Pertanto il disposto dell'art. E3 – Non operatività della garanzia danni indiretti si intende annullato.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, a deroga di quanto disposto nelle NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE B) DANNI INDIRETTI – Franchigia, previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al danno indiretto calcolato diviso per il numero di giorni di fermo attività, moltiplicato per il numero di giorni di franchigia, pari a 5 giorni.

- in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore alla somma assicurata alle partite "guasti alle macchine a p.r.a." che deve intendersi quale limite di indennizzo combinato per danni diretti ed indiretti.

SEZIONE F – RESPONSABILITA' CIVILE

(stampare SEZIONE F – RESPONSABILITA' CIVILE solo se attivata almeno una garanzia sezione Responsabilità Civile)

DEFINIZIONI

Ad integrazione di quanto previsto nel Glossario generale, ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ADETTI: I titolari, i soci, i familiari dell'Assicurato che operano nell'attività a qualsiasi titolo, nonché i prestatori di lavoro.

COSE: Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

FATTURATO: L'ammontare delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall'Assicurato, detto anche volume d'affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili (escluso I.V.A.).

MASSIMALE: L'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.

Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.

PRESTATORI DI LAVORO: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle Norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.

RETRIBUZIONI: L'ammontare complessivo degli importi erogati ai prestatori di lavoro, come sopra definiti, le retribuzioni convenzionali ai fini INAIL dei titolari dell'attività e dei loro familiari coadiuvanti, nonché gli importi erogati ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE F) RESPONSABILITA' CIVILE

Art. F1 – Rischio assicurato

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio delle attività dichiarate, comprese quelle preliminari, complementari e accessorie.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1. Cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.

Fermo quanto previsto alla tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza.

Sono comunque escluse le malattie professionali. Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.

Tanto l'assicurazione R.C.T. (di cui alla lett. a) quanto l'assicurazione R.C.O. (di cui alla lett. b) valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.

c) Assicurazione responsabilità civile prodotti (R.C.P.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore – **dopo la loro messa in circolazione** - per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.**

Agli effetti delle presente copertura, a titolo esemplificativo e non limitativo, sono considerati "difetto dei prodotti":

- a) gli errori nella concezione e/o progettazione dei prodotti;
- b) gli errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da Terzi su incarico dell'Assicurato;;
- c) gli errori nelle istruzioni scritte per l'uso;
- d) i difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati.

Fermo quanto previsto alla tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza.

Art. F.2 – Estensione territoriale

🕒 Relativamente alla R.C.T./R.C.O.:

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel mondo intero, **con esclusione di USA, Canada e loro possedimenti.**

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

🕒 Relativamente alla R.C.P.:

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore e per i danni ovunque verificatisi, **ferma restando l'esclusione di cui all' art. F.10 lett. d) ultima riga.**

Art. F.3 – Esclusioni

L'assicurazione R.C.T., salvo quanto esplicitamente previsto agli artt. F.8 e F.9 – Condizioni Aggiuntive della presente Sezione – non comprende i danni:

- 1. derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;**
- 2. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;**
- 3. provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;**
- 4. a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;**
- 5. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
- 6. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
- 7. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;**
- 8. da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'Assicurato o da lui detenute;**
- 9. alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;**
- 10. alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;**
- 11. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la messa in circolazione;**

12. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
13. ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
14. derivanti da obbligazioni di natura contrattuale/professionale liberamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato.
15. diretti o indiretti - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici, da qualunque causa derivanti;
 - anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato, ed anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;

L'assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e l'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) **non comprendono altresì i danni:**

16. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
17. -di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
 - di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici,
 - di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
 - relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (VCJD);
 - derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.
18. derivanti da attività diverse da quelle dichiarate.
19. da detenzione o impiego di esplosivi;

Art. F.4 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. ed R.C.P.:

- il legale rappresentante del Contraente e degli Assicurati
- i Prestatori di Lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio,
- tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività per la quale è prestata l'Assicurazione.

Art. F.5 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.** Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. F.6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale di diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. F.7 REGOLAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONE DEI DATI E PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA DI PREMIO

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto l'Assicurato Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto: L'ammontare delle retribuzioni lorde ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti o ad essi equiparabili iscritti nei libri obbligatori;

Il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);

Gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui l'Assicurato Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

La comunicazione dei dati ovvero

Il pagamento della differenza attiva dovuta

la Società può fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti. **Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva. In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.** Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui l'Assicurato Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

Verifiche e controlli

La società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della Legge n. 675 del 31.12.1996, per i quali l'Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. F.8 - R.C.T./R.C.O. – CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

A parziale deroga e/o integrazione delle Condizioni soprariportate:

CF.1 Proprietà e conduzione dei fabbricati/ locali dell'azienda

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà, conduzione e/o gestione di fabbricati e/o locali ove si svolge l'attività assicurata ed aree ad essi pertinenti, anche poste all'esterno dell'azienda, compresi relativi impianti fissi, il tutto purché costituenti beni strumentali per lo svolgimento dell'attività stessa, ed eventualmente di quelli adibiti a civile abitazione, nell'ubicazione indicata in polizza o in altre ubicazioni, purché situate nello stesso immobile o in aree o in immobili adiacenti.

I danni derivanti da spargimenti di acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati costituenti i locali dell'azienda, fermo quanto previsto alla tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione e demolizione;
- umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;

- rigurgito di fogne.

Se il fabbricato è in condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condòmino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.**

CF.2 Persone considerate terzi

Sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio – escluse le malattie professionali – e semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale:

- a) i titolari ed i dipendenti di Aziende diverse dall'Assicurato – quali aziende di trasporti, fornitori e clienti – che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari o accessorie a quella dell'Assicurato formante oggetto dell'assicurazione;
- b) le persone, non dipendenti dell'Assicurato, addette a servizi di pulizia e manutenzione;
- c) i titolari e i dipendenti di imprese coappaltatrici, quando, in occasione di lavori presso terzi, l'Assicurato e i suoi dipendenti operino nello stesso ambiente, semprechè la natura dei lavori svolti dall'Assicurato sia diversa da quella dei lavori svolti dalle Imprese coappaltatrici;
- d) i liberi professionisti (ingegneri, architetti, progettisti e professionisti in genere) che abbiano rapporti anche occasionali con l'Assicurato e frequentino l'Azienda per ragione del loro incarico.

CF.3 Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

CF.4 Lavori presso terzi

Nel caso in cui l'Assicurato dichiara in polizza che la sua attività è esercitata anche con lavoro presso terzi, l'assicurazione è estesa ai danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

CF.5 Committenza auto

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 C.C., per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa estensione di garanzia vale nei limiti territoriali della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Fermo quanto previsto alla tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza.

CF.6 Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi delle Norme della presente Sezione.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo assoluto di Euro 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

CF.7 Danni da prodotti venduti

La garanzia comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore finale, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

CF.8 Decreto Legislativo 81/2008

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni (con esclusione delle attività rientranti nel Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili"), nonché per la responsabilità civile personale derivante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall'Assicurato ai sensi del predetto decreto legislativo, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso.

CF.9 Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

CF.10 Committenza lavori

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, purché ricollegabili in linea diretta con l'attività esercitata.

CF.11 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

L'assicurazione comprende i danni per mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, **a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.**

CF.12 Inesatte interpretazioni Norme INAIL ed INPS

L'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte interpretazioni delle Norme che regolano la legge INAIL ed INPS e che possono indurre l'Assicurato in posizione irregolare.

CF.13 Impiego di macchinari da parte di persone non abilitate

La garanzia comprende i danni derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari ed impianti che siano condotti o azionati da persona anche non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché abbia compiuto il 16° anno di età.

CF.14 Inquinamento accidentale

La garanzia comprende i danni da inquinamento causato da fatto accidentale durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

Per "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli impianti dell'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo assoluto di Euro 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

CF.15 Difesa penale

La Società presta – a favore dell'Assicurato – la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese.

CF.16 Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione

L'assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l'attività dichiarata in polizza, purché si tratti di lavori effettuati in economia, con l'intesa che ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente. L'assicurazione si intende valere, per i lavori suddetti, anche quando l'Assicurato sia committente di lavori edili rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

Tale estensione di garanzia opera semprechè:

- **l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove prescritto dal suddetto D.Lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;**
- **dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

CF.17 Danni da acqua piovana

La garanzia comprende i danni a terzi provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di lavori complementari all'edilizia o manutenzione di fabbricati. Tale garanzia sarà operante a condizione che l'Assicurato dimostri di aver adottato misure idonee destinate a prevenire i danni.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni sinistro nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

CF.18 Causale incendio

La garanzia comprende, **con esclusione dei lavori presso terzi**, i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute. **Nel caso però esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "Ricorso terzi" la presente estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio.**

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 1.500,00 per ogni sinistro nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

CF.19 La garanzia comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato per i danni:

- a) provocati da persone non alle dipendenze dell'Assicurato, ma della cui opera questi si avvale in forma comprovatamente saltuaria e occasionale, e in quanto l'Assicurato debba risponderne ai sensi dell'art. 2049 C.C.;
- b) a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi in sosta o in movimento nelle aree in cui si svolge l'attività dell'Assicurato e in quelle immediatamente adiacenti, semprechè il danno sia conseguenza dell'attività dell'Assicurato medesimo.

Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli e quelli subiti dalle cose che si trovano sui veicoli stessi, nonché i danni cagionati dai veicoli per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi del D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni sinistro nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25.000,00 per ogni danno e Euro 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. Attenzione, nella stampa questa parte in giallo risultava al punto c) sotto

- c) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.**

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

- d) derivanti dalla proprietà e dall'uso di velocipedi;
- e) derivanti dall'organizzazione di prove e collaudi a scopi dimostrativi o promozionali nei locali dell'azienda, nonché dalla partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre e dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio di stands e relativi impianti;

- f) dalla somministrazione, a prestatori di lavoro e terzi trovantisi nell'azienda, di alimenti e bevande, mediante un servizio di mensa o servizi sostitutivi di questa e mediante distributori automatici e non, per danni corporali conseguenti a difetto di tali prodotti, qualora l'Assicurato debba risponderne, direttamente o in via di solidarietà, o qualora il terzo responsabile non risarcisca, in tutto o in parte, il danno cagionato;
- g) in conseguenza dell'esercizio di attività connesse alla difesa dell'azienda da atti dolosi di terzi, anche mediante l'utilizzo di personale non alle dipendenze dell'Assicurato, purché mediante mezzi/animali e con modalità non vietate dalla legge, e sempreché l'Assicurato debba risponderne ai sensi di legge;
- h) derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di aree destinate a parcheggio di veicoli, comprese relative strade private, nonché a parco, giardino, attività ricreative per bambini, queste ultime riservate a clienti e visitatori;
- i) derivanti dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari, anche se collocati non nelle adiacenze dei locali dell'Azienda, purché entro il territorio nazionale, con l'esclusione dei danni alle opere o alle cose sulle quali gli stessi sono applicati.
Qualora la manutenzione delle suddette insegne e cartelli sia affidata a terzi, è compresa la responsabilità dell'Assicurato quale committente dei lavori suddetti;
- l) derivanti da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e di merci;
- m) da impiego e circolazione di macchinari, macchine operatrici fisse e semoventi, mezzi di sollevamento e trasporto operanti nelle aree private anche accessibili a terzi;
- n) derivanti dall'impiego di un propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei prestatori di lavoro per tale scopo.

CF.20 Lavoratori distaccati o con contratto di somministrazione lavoro

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale di assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente **non inferiore al 6% calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" ai sensi D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38. La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente siano forniti ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente.** La garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'Inail ai sensi del Codice Civile.

CF. 21 Amministratori – qualifica terzi

A parziale deroga delle Norme che regolano la Sezione F) Responsabilità Civile, vengono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali, gli Amministratori, purché venga accertato che il sinistro non abbia alcun nesso con il rapporto derivante dalla qualifica degli stessi.

CF.22 Danni a cose dei dipendenti

A parziale deroga delle Norme che regolano la Sezione F) Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, portate o in deposito nell'ambito dell'azienda, sempreché i fatti che li abbiano provocati siano imputabili a responsabilità dell'Assicurato a termini di legge. Restano comunque esclusi i danni da furto.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ogni sinistro nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

CF.23 Dipendenti non inail – qualifica di terzi

A parziale deroga delle Norme che regolano la Sezione F) Responsabilità Civile, sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30.06.1965 nr. 1124, per lesioni corporali (**escluse malattie professionali**) da essi subite in occasione di lavoro o servizio.

A chiarimento delle Norme che regolano l'assicurazione, si precisa altresì che l'Assicurato nei modi e nei termini di cui all'Articolo stesso dovrà denunciare il totale sia dei salari lordi corrisposti ai dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria, sia degli stipendi lordi corrisposti ai dipendenti non soggetti.

CF.24 R.C. collaboratori

A deroga delle Norme che regolano la Sezione F) Responsabilità Civile, l'assicurazione comprende i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

CF.25 R.C. per lesioni da atti violenti

La garanzia si intende operante anche nel caso in cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi negli uffici, attentati o atti violenti anche legati a manifestazioni di natura sindacale.

CF.26 Danni cagionati da cose date in locazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati da cose cedute a terzi in comodato, noleggio, locazione. Nel caso di corresponsabilità con terzi comodatari o conduttori, la garanzia opera solo per la parte direttamente imputabile all'Assicurato e/o in eccesso ad eventuali assicurazioni stipulate in proprio dai comodatari o conduttori.

CF.27 Stagisti e Tirocinanti

A precisazione delle Norme che regolano la Sezione F) Responsabilità Civile, la garanzia s'intende estesa ai danni provocati da stagisti e tirocinanti della cui opera l'Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza.

La garanzia è operante a condizione che dal fatto del non dipendente discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 del C.C.

Limitatamente ai danni subiti, la garanzia RCO si estende a coloro (stagisti, borsisti e tirocinanti) che prestano servizio per conto dell'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, stage o altro.

Tale estensione si intende operante a condizione che tali prestatori di lavoro siano regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge, da parte della Contraente o di altri Enti proponenti.

CF.28 Partecipazione a consorzi d'impresa e associazioni temporanee di imprese

Premesso che l'Assicurato partecipa a consorzi d'impresa e ad associazioni temporanee di imprese, le garanzie tutte di polizza si intendono estese a tale attività limitatamente alla Responsabilità Civile ad esso imputabile.

CF.29 Rinuncia alla rivalsa incrociata

Nel caso di Aziende che siano parte di un Gruppo, la Compagnia rinuncia alla rivalsa nei confronti di tutte le facenti parti del Gruppo stesso, compresi loro Amm.ri, Dipen.ti e persone di cui debbano rispondere, semprechè:

- l'Assicurato stesso non eserciti esso stesso l'azione di rivalsa;
- le Società del Gruppo abbiano rinunciato a loro volta all'azione di rivalsa nei confronti dell'Ass.to e suoi Assicuratori.

Art. F.9 – R.C.T./R.C.O. – CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE

CPF.1 Responsabilità civile postuma impiantisti (stampare solo se richiamata garanzia R6-1-147)

A parziale deroga dell'art. F.3 punto 11 – Esclusioni – la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, nonché di manutentore o di riparatore di impianti anche dallo stesso non installati, per danni cagionati a terzi – compresi i committenti – dagli impianti stessi, dopo l'ultimazione dei lavori.

L'Assicurazione è prestata per le attività di cui al D.M. n. 37 del 13 marzo 2008 e successive eventuali modifiche purché l'Assicurato sia in possesso delle abilitazioni previste dalla legge.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) agli impianti installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- 2) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- 3) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;**
- 4) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;**

L'assicurazione è prestata per i lavori effettuati durante il periodo di validità della stessa e **purché i danni si siano manifestati e siano stati denunciati alla Società entro lo stesso periodo e comunque non oltre dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori stessi**, data che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna o altro documento equivalente.

Fermo quanto previsto alla tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza.

CPF.2a R.C POSTUMA – 12M (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90)

(stampare solo se richiamata garanzia R6-1-172 e non richiamata CPF.2b)

A parziale deroga dell'art. F.3 punto 11, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere, per i danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1. agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- 2. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- 3. da inidoneità o mancata rispondenza degli impianti, attrezzature e cose in genere, all'uso per il quale gli stessi sono destinati;**
- 4. da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**

l'assicurazione è prestata per i lavori effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione e **purché i danni si siano manifestati e denunciati alla Società entro lo stesso periodo e comunque non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori stessi** che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna od altro documento equivalente.

Questa estensione di garanzia è prestata a condizione che l'Assicurato sia in regola con le prescrizioni di legge eventualmente esistenti per l'esercizio dell'attività.

Fermo quanto previsto alla tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza.

CPF.2b R.C POSTUMA – 24M (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90)

(stampare solo se richiamata garanzia R6-1-172 e non richiamata CPF.2a)

A parziale deroga dell'art. F.3 punto 11, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere, per i danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni:

- 5. agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- 6. da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- 7. da inidoneità o mancata rispondenza degli impianti, attrezzature e cose in genere, all'uso per il quale gli stessi sono destinati;**
- 8. da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**

l'assicurazione è prestata per i lavori effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione e **purché i danni si siano manifestati e denunciati alla Società entro lo stesso periodo e comunque non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi** che dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna od altro documento equivalente.

Questa estensione di garanzia è prestata a condizione che l'Assicurato sia in regola con le prescrizioni di legge eventualmente esistenti per l'esercizio dell'attività.

Fermo quanto previsto alla tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza.

CPF.3 Garanzie per officine di manutenzione e riparazione di veicoli, gommisti, autorimesse e simili (stampare solo se richiamata garanzia R6-1-146)

a) Danni ai veicoli

A parziale deroga dell'art. F.3 punto 9 – Esclusioni – la garanzia comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione, lavaggio.

Restano comunque esclusi i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione.

Sono esclusi i danni dovuti da incendio e/o furto nonché quelli verificatisi al di fuori dei locali dell'azienda e delle aree pertinenti.

Fermo quanto previsto alla tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza.

b) Danni ai veicoli – garanzia postuma

A parziale deroga dell'art. F.3 punto 11 – Esclusioni – la garanzia comprende i danni subiti e quelli causati dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed **a condizione che il fatto o l'omissione siano occorsi durante il periodo di validità dell'assicurazione e che il danno si manifesti entro 60 giorni dalla data di riconsegna del veicolo al cliente**, periodo rilevabile da documentazione certa.

Restano comunque esclusi i danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Fermo quanto previsto alla tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza.

CPF.4 Danni a condutture ed impianti sotterranei (stampare solo se richiamata garanzia R6-1-132)

A parziale deroga dell'art. F.3 punto 4 – Esclusioni – l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

Fermo quanto previsto alla tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza.

CPF.5 Malattie professionali

(stampare solo se richiamata una garanzia R6-1-127)

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro di cui all'art. F.1 lett. b) – Rischio assicurato – è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti **a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta** in data posteriore alla data di effetto della presente polizza ovvero posteriormente alla data riportata nella scheda di polizza (data di retroattività).

La massima esposizione della Società, per singolo danneggiato indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno determinato la richiesta si inetnde pari a € 500.000 come previsto dalla tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza.

La garanzia non vale:

- 1) per la silicosi; per i casi di contagio da virus HIV;**
- 2) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 3) per le malattie professionali conseguenti:**
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;**
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa.**

Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 4) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Fermo in quanto compatibile l'art. F.6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – l'Assicurato deve denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Fermo quanto previsto alla tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza.

CPF.6 Limitazione della garanzia alla RC dei fabbricati e locali dell'Azienda

La garanzia si intende valere esclusivamente per i rischi derivanti dalla proprietà dei locali e dei relativi impianti fissi che costituiscono l'Azienda assicurata, aventi il valore di ricostruzione a nuovo dichiarato in polizza.

Detto valore deve corrispondere al costo di ricostruzione a nuovo del fabbricato o della porzione di esso costituente tali locali, escluso il valore dell'area.

Se al momento del sinistro tale valore supera di oltre il 10% quello dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.

Per effetto della presente si intendono valere esclusivamente le Condizioni Aggiuntive di cui all'artt: CF.1; art. CF.6; art. CF.8; art. CF.9; art. CF.10; art. CF.15; art. CF.17; art. CF.18.

CPF.7 Danni a cose in consegna o custodia

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni a cose che lo stesso abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, scaricate o caricate.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

ART. F.10 – R.C. PRODOTTI – CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

a) Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per le polizze di durata inferiore all'anno – per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- per "sinistro in serie": intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.

b) Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

c) Scoperto obbligatorio

I sinistri saranno liquidati previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo ed il massimo indicati nella tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza.

d) Esclusioni

Sono esclusi dall'indennizzo:

- le spese di sostituzione/rimpiazzo e riparazione del prodotto difettoso o di sue parti e l'importo pari al suo controvalore;
- le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti - cui si riferisce l'assicurazione - risultanti difettosi o presunti tali;
- le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento (salvo quanto diversamente convenuto);

- i danni che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito (salvo quanto diversamente convenuto);
- i danni che i prodotti assicurati provochino al prodotto contenuto (salvo quanto diversamente convenuto)
- i danni ad immobili e manufatti costruiti in tutto o in parte con prodotti assicurati (salvo quanto diversamente convenuto);
- i danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore (salvo quanto diversamente convenuto);
- i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico e aerospaziale;
- i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
- i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici,
- i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- i danni relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (BSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (VCJD);
- i danni derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.
- i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages);
- i danni derivati da prodotti messi in circolazione direttamente dallo stesso produttore in USA, Canada e Messico (salvo quanto diversamente convenuto).

Art. F.11 – R.C. Prodotti – Condizioni Aggiuntive valide se espressamente richiamate

CPF.8 Danni al prodotto finito (stampare solo se richiamata una garanzia R6-1-269)

A parziale deroga dell'art. F.10 lett. d) – Esclusioni – la garanzia comprende i danni che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.

Fermo quanto previsto alla tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza.

CPF.9 Danni ad immobili (stampare solo se richiamata una garanzia R6-1-270)

A parziale deroga dell'art. F.10 lett. d) – Esclusioni – la garanzia comprende i danni ad immobili o manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati, esclusivamente per il caso di crollo totale o parziale o di gravi difetti che incidano sulla stabilità dell'opera. **Rimangono comunque escluse le spese di rimpiazzo e di riparazione nonché il controvalore del prodotto che ha causato il danno e di tutti gli altri prodotti analoghi fabbricati dall'Assicurato.**

Fermo quanto previsto alla tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza.

CPF.10 Danni da difetto di installazione (stampare solo se richiamata una garanzia R6-1-271)

A parziale deroga dell'art. F.10 lett. d) – Esclusioni – la garanzia si intende estesa ai danni imputabili all'Assicurato nella sua qualità di installatore presso terzi dei prodotti assicurati, **purché i danni si siano verificati non oltre 2 anni dalla data di installazione dei prodotti medesimi.**

CPF.11 Danni da inquinamento accidentale (stampare solo se richiamata una garanzia R6-1-272)

A parziale deroga dell'art. F.10 lett. d) – Esclusioni – la garanzia s'intende estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento all'ambiente causato da un fatto accidentale ed improvviso e derivante da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura dei prodotti descritti in polizza, sempreché tale rottura non sia imputabile a difetti di manutenzione; **relativamente alla suddetta estensione di garanzia l'assicurazione non comprende i danni:**

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- originati dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per

prevenire o contenere l'inquinamento.

La presente clausola non è operante per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.

Per inquinamento dell'ambiente si intende ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali quali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento dell'Assicurato.

Fermo quanto previsto alla tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza.

CPF.12 Estintori (stampare solo se richiamata una garanzia R6-1-273)

- 1. L'assicurazione non comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da incendio dovuti a difettoso o mancato funzionamento.**
- L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da incendio **solo ed in quanto conseguenti a rottura accidentale del prodotto assicurato** e semprechè la rottura stessa non sia imputabile a difetto di manutenzione.

CPF.13 Danni al contenuto (stampare solo se richiamata una garanzia R6-1-274)

L'assicurazione comprende i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto contenuto.

Fermo quanto previsto alla tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza.

CPF.14 Estensione agli USA, Canada e Messico (stampare solo se richiamata una garanzia R6-1-89)

- A parziale deroga di quanto previsto dalla presente Sezione in materia di "Estensione territoriale", la garanzia vale anche per i prodotti consegnati negli USA, Canada e Messico per i danni ovunque verificatisi.
- Questa specifica estensione di garanzia vale **solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la stessa Società e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.**
- Sono esclusi dalla garanzia i cosiddetti "punitive or exemplary damages".**
- Le spese legali sostenute per i danni verificatisi in USA, in Canada ed in Messico sono da considerarsi nell'ambito del massimale di polizza e dei relativi sottolimiti.**

Fermo quanto previsto alla tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza.

CPF.15 Vendor's liability (stampare solo se richiamata una garanzia R6-1-275)

L'estensione di cui alla precedente CPF.14, **ferme le applicazioni dello scoperto e franchigie previste**, vale anche per la responsabilità civile derivante alle Ditte specificatamente indicate, unicamente nella loro qualità di venditori o distributori nei territori degli USA, Canada e Messico di prodotti descritti in polizza per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore. **Dalla presente estensione di garanzia sono esclusi i danni derivanti:**

- a) da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato;**
- b) da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore;**
- c) dalla mancata effettuazione di ispezioni, controlli o servizi che il venditore si è impegnato ad effettuare o che è tenuto ad effettuare normalmente nell'espletamento della sua attività di venditore o distributore dei prodotti;**
- d) da reimballaggio, a meno che il prodotto sia stato disimballato esclusivamente a scopo di ispezione, dimostrazione o per sostituzione di parti, dietro istruzioni del produttore, e quindi reimballato nel contenitore originale;**
- e) da dimostrazione, installazione, operazioni di servizi o riparazione, eccetto quelle operazioni eseguite nei locali del venditore in relazione alla vendita del prodotto;**
- f) dai prodotti che sono stati etichettati o rietichettati o usati come contenitori, parti o componenti di qualsiasi altro bene o sostanza da o per conto del venditore.**

Non sono considerate terze le persone fisiche o giuridiche da cui il venditore o il produttore ha acquistato i prodotti, o loro ingredienti, o parti componenti, o i contenitori destinati a trasportare o contenere i prodotti stessi.

Il massimale convenuto in polizza per sinistro resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e/o i distributori.

CPF.16 Ritiro Prodotti (stampare solo se richiamata una garanzia R6-1-276)

In aggiunta alle "Definizioni" riportate in polizza, ai fini della presente garanzia le Parti attribuiscono al termine sottoriportato il significato qui precisato:

- per **sinistro**: richiesta dell'Assicurato del rimborso delle spese necessarie per il ritiro dei prodotti.

1. Oggetto e portata della garanzia assicurativa

A parziale deroga dell'art. F.10) lett. d) e **fermo quanto previsto alla tabella Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento presente sulla Scheda di polizza:**

1.1. L'assicurazione copre le spese necessarie per il ritiro dei prodotti dell'Assicurato descritti in polizza, che siano, al momento del ritiro, già stati consegnati a terzi ed in quanto il ritiro si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'Assicurato che **abbia determinato il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:**

a) quando si sia verificato un sinistro indennizzabile a termini di polizza;

b) per evitare un danno a persone o cose indennizzabile a termini di polizza;

c) su ordine dell'Autorità in quanto sia stata da questa accertata una mancanza di sicurezza che lo renda pericoloso per le persone.

1.2. Sono assicurate le seguenti spese:

1.2.1. Le spese di informazione al pubblico sulla necessità di ritirare il prodotto, intendendosi per tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione.

1.2.2. Le spese del trasporto del prodotto dall'utilizzatore all'Assicurato o a persone dallo stesso incaricate, quali commercianti, grossisti, officine, laboratori, presso cui accertare il difetto del prodotto, distruggere o cambiare il prodotto.

1.2.3. Le spese del trasporto per la restituzione del prodotto riparato o sostituito.

1.2.4. Quando non superino i costi del richiamo del prodotto, le spese di viaggio di dipendenti o terzi incaricati dall'Assicurato per recarsi presso il terzo per la verifica del difetto, la distruzione o la sostituzione del prodotto.

1.2.5. I costi di distruzione del prodotto, in quanto questo non sia recuperabile con spesa inferiore al costo di distruzione.

1.2.6. I costi di analisi del prodotto, quando si tratti con ragionevole probabilità di un difetto relativo ad una intera serie o lotti di produzione, purché l'analisi avvenga presso l'utilizzatore e presso il luogo ad esso più vicino e sia eseguita dall'Assicurato o da un terzo da lui incaricato.

1.2.7. Gli stipendi e i salari in più pagati, per ore di lavoro straordinario, al personale dell'Assicurato incaricato dell'attività di cui sopra.

Le norme che seguono questo articolo concorrono a definire l'oggetto dell'assicurazione, delimitando anche il rischio assicurato.

2. Esclusioni

2.1. Non sono assicurati costi diversi da quelli indicati all'art. 1.2. e in particolare non sono assicurati il controvalore del prodotto da ritirare e i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro.

2.2. La garanzia non opera per azioni di ritiro prodotti conseguenti a violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto

2.3 il ritiro di prodotti nei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in polizza;

2.4 il ritiro dei prodotti descritti in polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti;

2.5 il valore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;

2.6 le spese di riparazione o distruzione dei prodotti, salvo quanto previsto dal precedente articolo;

2.7 le multe, ammende e penalità in genere;

2.8 le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, perdite dovute a diminuzione del volume d'affari, spese sostenute per il recupero di immagine;

2.9 le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti dell'Assicurato.

3. Copertura all'estero

La garanzia assicurativa è valida anche per richiami di prodotti che l'Assicurato abbia consegnato all'estero o vi abbia fatto consegnare, o per prodotti dell'Assicurato che siano pervenuti all'estero senza che l'Assicurato ve li abbia consegnati o ve li abbia fatti consegnare, esclusi USA, Canada e Messico.

4. Inizio e termine della garanzia.

La presente assicurazione è operante per i sinistri verificatisi e denunciati alla Compagnia durante il periodo di vigenza dell'assicurazione, a condizione che i prodotti oggetto delle operazioni di ritiro siano stati messi in circolazione nel medesimo periodo e che l'operazione di ritiro sia stata cominciata prima della scadenza del contratto.

5. Nuovi tipi di prodotti

Nel caso in cui l'assicurato inizi la produzione di nuovi tipi di prodotti non rientranti tra quelli assicurati con la presente polizza o modifichi in maniera sostanziale il programma di produzione, i prodotti stessi non si considereranno compresi in garanzia finché verranno considerati assicurati con accettazione espressa della Compagnia. L'Assicurato dovrà, a tale scopo, fornire alla Compagnia tutte le informazioni utili per la valutazione del rischio, ferme le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile.

6. Arbitrato

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia – di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1.1. – le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede a scelta della Parte attrice, presso la Direzione della Società stessa o presso la Sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

7. Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la Sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto delle Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società della pronuncia definitiva degli arbitri.

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO AZIENDA BELFOR

1. Programma di Pronto Intervento Azienda BELFOR (P.I.A. BELFOR)

Fermo quanto stabilito dall'art. ~~A13~~ A12 - Servizio di emergenza in caso di sinistro delle Norme che regolano la SEZIONE A) ~~Incendio~~ Danni Diretti, in caso di sinistro il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di BELFOR Italia S.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

2. Prestazioni gratuite previste dal programma P.I.A. BELFOR

Con la stipula della polizza Itas Impresa con Itas Mutua, il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di PRONTO INTERVENTO AZIENDA BELFOR garantendosi i seguenti vantaggi:

- ✓ Disponibilità di un **Numero Verde 800 820 189** attivo 24 ore su 24 365 giorni all'anno per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro
- ✓ Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai Clienti non convenzionati
- ✓ Sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabiliti
- ✓ Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica
- ✓ Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale
- ✓ Partecipazione gratuita ai seminari tecnici BELFOR

Successivamente all'adesione il Contraente/Assicurato riceverà la Membership card contenente il proprio Codice Identificativo PIA BELIFOR che dovrà essere utilizzato per le richieste di assistenza al Numero Verde al fine di accedere alla gestione riservata agli utenti PRONTO INTERVENTO AZIENDA BELFOR

3. Come attivare il servizio P.I.A. BELFOR

- ✓ Contattare tempestivamente il numero verde 800 820 189
- ✓ Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, numero di polizza assicurativa ed il codice identificativo P.I.A BELFOR ed un recapito telefonico
- ✓ Un Responsabile Tecnico BELFOR al fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore)
- ✓ Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BELFOR identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica
- ✓ Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze del Contraente/Assicurato

4. Servizio Trasparenza Informazioni sul servizio

- ✓ Ogni prestazione BELFOR Italia S.r.l. non prevista dal programma Pronto Intervento Azienda **BELFOR** sarà oggetto di proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto
- ✓ I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento BELFOR (a titolo esemplificativo: Opere di Salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione di protettivi - Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi - Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati da Itas Mutua secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.

- ✓ I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 24 ore, sono indicativi e non vincolanti
- ✓ BELFOR Italia S.r.l. opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post-sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento BELFOR Italia sono certificate ISO 9001.
- ✓ Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- ✓ La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da BELFOR Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa.
- ✓ BELFOR Italia S.r.l. opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia S.r.l. non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

5. Chi è BELFOR Italia S.r.l.

Filiale italiana del gruppo multinazionale BELFOR International GmbH, BELFOR Italia vanta un'esperienza trentennale nel settore del risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle Aziende che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali. Tecnologie all'avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a BELFOR di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse. BELFOR mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con un unico obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi e tempi.

Ad integrazione dell'informativa ai sensi dell' art. 13 del D.LGS. 196/2003, rilasciata a margine del presente contratto, Itas Mutua informa che, al fine di fornire i servizi di sopra indicati, comunica alcuni dati di polizza a BELFOR Italia S.r.l. - titolare di autonomo trattamento - e viene dalla stessa informata sugli interventi effettuati. Inoltre, al fine di dare esecuzione al contratto di assicurazione, Itas Mutua, può avvalersi dei dati raccolti da BELFOR Italia S.r.l. in caso di intervento. Apponendo la firma al presente allegato l'interessato esprime il consenso ai trattamenti suindicati da parte di Itas Mutua.

Condizioni Particolari vevoli per i Soci - Assicurati di ITAS Mutua

ESTRATTO DELLO STATUTO

Art. 1 - Costituzione e Sede

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.".

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Contribuzioni

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti

dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci Sovventori, così come definiti al successivo art. 4 lettera A punti 2 e 3, è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

Art. 8 - Vincolo sociale del Socio-Assicurato

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 23 - Rappresentanza

La rappresentanza legale dell'ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.